Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2021/0295(COD)

6.6.2022

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e di gruppo
(COM(2021)0581 – C9-0367/2021 – 2021/0295(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore per parere: Markus Ferber

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....135

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e di gruppo (COM(2021)0581 – C9-0367/2021 – 2021/0295(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0581),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0439/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2022[1],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 "Un'Unione dei mercati dei	(3) Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 "Un'Unione dei mercati dei

[1] [GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0. / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione"[18], incentivare gli investitori istituzionali, in particolare gli assicuratori, a effettuare investimenti più a lungo termine sarà strumentale al sostegno della ripatrimonializzazione nel settore delle imprese. Al fine di agevolare il contributo degli assicuratori al finanziamento della ripresa economica dell'Unione, il quadro prudenziale dovrebbe essere adeguato per tenere meglio conto della natura a lungo termine dell'attività assicurativa. In particolare, nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard, dovrebbe essere facilitata la possibilità di utilizzare un parametro standard più favorevole per gli investimenti in strumenti di capitale detenuti con una prospettiva a lungo termine, a condizione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino criteri solidi e robusti, che preservino la tutela dei contraenti e la stabilità finanziaria. Tali criteri dovrebbero mirare a garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano in grado di evitare la vendita forzata di azioni destinate ad essere detenute a lungo termine, anche in condizioni di stress del mercato.

[18] COM/2050/590 final

capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione"[18], incentivare gli investitori istituzionali, in particolare gli assicuratori, a effettuare investimenti più a lungo termine sarà strumentale al sostegno della ripatrimonializzazione nel settore delle imprese. Al fine di agevolare il contributo degli assicuratori al finanziamento della ripresa economica dell'Unione, il quadro prudenziale dovrebbe essere adeguato per tenere meglio conto della natura a lungo termine dell'attività assicurativa. In particolare, nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard, dovrebbe essere facilitata la possibilità di utilizzare un parametro standard più favorevole per gli investimenti in strumenti di capitale detenuti con una prospettiva a lungo termine, a condizione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino criteri solidi e robusti, che preservino la tutela dei contraenti e la stabilità finanziaria. Tali criteri dovrebbero mirare a garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano in grado di evitare la vendita forzata di azioni destinate ad essere detenute a lungo termine, anche in condizioni di stress del mercato. ***Poiché le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un'ampia serie di strumenti di gestione del rischio per evitare tale vendita forzata, i criteri dovrebbero riconoscere tale varietà e non richiedere la separazione legale o contrattuale delle attività di investimento a lungo termine al fine di beneficiare del parametro standard più favorevole per gli investimenti in strumenti di capitale.***

[18] COM/2050/590 final

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo[19], la Commissione si è impegnata a integrare meglio nel quadro prudenziale dell'Unione la gestione dei rischi climatici e ambientali. Il Green Deal europeo costituisce la nuova strategia di crescita dell'Unione, che mira a trasformare quest'ultima in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra. Tale strategia contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio delle persone, rafforzando l'economia sociale di mercato dell'Unione e contribuendo a garantire che essa sia pronta per il futuro e generi stabilità, posti di lavoro, crescita e investimenti. Nella sua proposta del 4 marzo 2020 relativa alla Legge europea sul clima la Commissione ha proposto di rendere vincolante nell'Unione l'obiettivo della neutralità climatica e della resilienza climatica entro il 2050. La proposta è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed è entrata in vigore il 29 luglio 2021[20]. L'ambizione della Commissione di assicurare la leadership globale dell'UE in vista del 2050 è stata ribadita nella relazione di previsione strategica 2021[21], che individua nella creazione di sistemi economici e finanziari resilienti e adeguati alle esigenze future un settore strategico di azione.	***soppresso***

[19] COM(2019) 640 final

[20] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità

climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

[21] COM(2021) 750 final

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il quadro della finanza sostenibile dell'UE svolgerà un ruolo chiave nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e la regolamentazione ambientale dovrebbe essere integrata da un quadro della finanza sostenibile che indirizzi i finanziamenti verso investimenti che riducono l'esposizione a tali rischi climatici e ambientali. Nella sua comunicazione del 6 luglio 2021 su una strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile[22], la Commissione si è impegnata a proporre modifiche alla direttiva 2009/138/CE al fine di integrare in modo coerente i rischi di sostenibilità nella gestione dei rischi degli assicuratori, prescrivendo a questi ultimi di svolgere un'analisi degli scenari dei cambiamenti climatici.	***soppresso***

[22] COM(2021) 390

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive che coprono soltanto rischi associati al gruppo industriale o commerciale al quale appartengono, presentano un profilo di rischio particolare che dovrebbe essere preso in considerazione nella definizione di taluni requisiti, in particolare per quanto concerne la valutazione interna del rischio e della solvibilità, le comunicazioni e i poteri conferiti corrispondenti affinché la Commissione specifichi ulteriormente le norme in merito a tali autorizzazioni. Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive dovrebbero ***inoltre poter*** beneficiare di misure di proporzionalità ***quando sono*** classificate come imprese a basso profilo di rischio.	(14) Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive che coprono soltanto rischi associati al gruppo industriale o commerciale al quale appartengono, presentano un profilo di rischio particolare che dovrebbe essere preso in considerazione nella definizione di taluni requisiti, in particolare per quanto concerne la valutazione interna del rischio e della solvibilità, le comunicazioni e i poteri conferiti corrispondenti affinché la Commissione specifichi ulteriormente le norme in merito a tali autorizzazioni. ***Pertanto,*** le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive dovrebbero beneficiare di misure di proporzionalità ***essendo*** classificate ***automaticamente*** come imprese a basso profilo di rischio.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Le scadenze per la segnalazione e la comunicazione dovrebbero essere stabilite in maniera chiara nella direttiva 2009/138/CE. Tuttavia si dovrebbe riconoscere che circostanze ***straordinarie*** quali emergenze sanitarie, catastrofi naturali e altri eventi estremi potrebbero rendere impossibile per le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentare tali relazioni e comunicazioni entro i termini stabiliti. A tal fine la Commissione dovrebbe essere autorizzata a prorogare i termini in tali circostanze.	(19) Le scadenze per la segnalazione e la comunicazione dovrebbero essere stabilite in maniera chiara nella direttiva 2009/138/CE. Tuttavia si dovrebbe riconoscere che circostanze ***eccezionali*** quali emergenze sanitarie, catastrofi naturali e altri eventi estremi potrebbero rendere impossibile per le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentare tali relazioni e comunicazioni entro i termini stabiliti. A tal fine la Commissione dovrebbe essere autorizzata a prorogare i termini in tali circostanze***, previa consultazione con l'EIOPA***.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Dato che le attività assicurative possono innescare o amplificare rischi per la stabilità finanziaria, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero integrare considerazioni e analisi macroprudenziali nelle loro attività di investimento e di gestione dei rischi. Ciò potrebbe contemplare la presa in considerazione del comportamento potenziale di altri partecipanti al mercato, di rischi macroeconomici, quali le flessioni del ciclo del credito o la riduzione della liquidità del mercato oppure le concentrazioni eccessive a livello di mercato in determinati tipi di attivi, controparti o settori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Nella loro valutazione interna del rischio e della solvibilità le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere conto di tutte le informazioni macroprudenziali pertinenti fornite dalle autorità di vigilanza. Le autorità di vigilanza dovrebbero analizzare le relazioni di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità delle imprese soggette alla loro	***soppresso***

competenza giurisdizionale, aggregarle e fornire contributi alle imprese in merito agli aspetti che dovrebbero essere considerati nelle loro valutazioni interne future del rischio e della solvibilità, in particolare per quanto riguarda i rischi macroprudenziali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, quando affidano a un'autorità un mandato macroprudenziale, l'esito e le conclusioni delle valutazioni macroprudenziali da parte delle autorità di vigilanza siano condivisi con tale autorità macroprudenziale.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Le autorità aventi un mandato macroprudenziale sono competenti per la politica macroprudenziale per il loro mercato nazionale di assicurazione e di riassicurazione. La politica macroprudenziale può essere perseguita dall'autorità di vigilanza oppure da un'altra autorità o da un altro organismo all'uopo incaricata/o.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di individuare, monitorare e analizzare i possibili rischi per la stabilità	(25) Al fine di individuare, monitorare e analizzare i possibili rischi per la stabilità

del sistema finanziario che possono incidere sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché di adottare misure per affrontare tali rischi in modo efficace e adeguato, è importante conseguire un buon coordinamento tra le autorità di vigilanza ***e gli organismi e le autorità pertinenti aventi un mandato macroprudenziale***. La cooperazione tra le autorità dovrebbe mirare altresì a evitare qualsiasi forma di azioni duplicate o incoerenti.	del sistema finanziario che possono incidere sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché di adottare misure per affrontare tali rischi in modo efficace e adeguato, è importante conseguire un buon coordinamento tra le autorità di vigilanza. La cooperazione tra le autorità dovrebbe mirare altresì a evitare qualsiasi forma di azioni duplicate o incoerenti.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La direttiva 2009/138/CE prescrive alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di disporre, come parte integrante della loro strategia aziendale, di una valutazione interna periodica del rischio e della solvibilità. Taluni rischi, come quelli legati ai cambiamenti climatici, sono difficili da quantificare o si concretizzano in un periodo più lungo rispetto a quello impiegato per la calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità. Tali rischi possono essere presi in considerazione in modo migliore nella valutazione interna del rischio e della solvibilità. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano un'esposizione sostanziale a rischi climatici, dovrebbero essere tenute a svolgere, a intervalli appropriati e nel contesto della valutazione interna del rischio e della solvibilità, un'analisi dell'impatto sulla loro attività degli scenari di rischio relativi ai cambiamenti climatici a lungo termine. Tali analisi dovrebbero avere proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità dei	***soppresso***

rischi inerenti all'attività delle imprese. In particolare, mentre la valutazione della rilevanza dell'esposizione ai rischi climatici dovrebbe essere richiesta a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le analisi degli scenari climatici a lungo termine non dovrebbero essere richieste alle imprese a basso profilo di rischio.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di garantire il massimo grado di accuratezza delle informazioni comunicate al pubblico, una parte sostanziale della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria dovrebbe essere soggetta a revisione. Tale obbligo di revisione dovrebbe riguardare lo stato patrimoniale valutato secondo i criteri di valutazione di cui alla direttiva 2009/138/CE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) L'onere dell'obbligo di revisione non sembra essere giustificato per le imprese a basso profilo di rischio, che non si prevede siano rilevanti ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione e i cui contraenti non sono numerosi. Uno dei	***soppresso***

criteri che le imprese a basso profilo di rischio devono soddisfare è quello di essere di piccole dimensioni. Per alleviare tale onere, dovrebbe essere concessa loro un'esclusione da questo obbligo.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio dovrebbe bilanciare il ricorso a informazioni derivate da strumenti finanziari pertinenti con la capacità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di attuare una copertura dei tassi di interesse derivati da strumenti finanziari. In particolare può accadere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione più piccole non siano in grado di provvedere a una copertura del rischio derivante dai tassi di interesse con strumenti diversi da titoli obbligazionari, prestiti o attività simili disponendo di flussi di cassa fissi. La pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio dovrebbe pertanto essere estrapolata per durate per le quali i mercati dei titoli obbligazionari non siano più da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi. Tuttavia il metodo per l'estrapolazione dovrebbe fare uso di informazioni derivate da strumenti finanziari pertinenti diversi dai titoli obbligazionari, quando tali informazioni sono disponibili da mercati DLT per durate, laddove i mercati dei titoli obbligazionari non siano più DLT. Al fine di garantire la certezza ***e*** l'applicazione armonizzata, consentendo allo stesso	(34) La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio dovrebbe bilanciare il ricorso a informazioni derivate da strumenti finanziari pertinenti con la capacità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di attuare una copertura dei tassi di interesse derivati da strumenti finanziari. In particolare può accadere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione più piccole non siano in grado di provvedere a una copertura del rischio derivante dai tassi di interesse con strumenti diversi da titoli obbligazionari, prestiti o attività simili disponendo di flussi di cassa fissi. La pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio dovrebbe pertanto essere estrapolata per durate per le quali i mercati dei titoli obbligazionari non siano più da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi. Tuttavia il metodo per l'estrapolazione dovrebbe fare uso di informazioni derivate da strumenti finanziari pertinenti diversi dai titoli obbligazionari, quando tali informazioni sono disponibili da mercati DLT per durate, laddove i mercati dei titoli obbligazionari non siano più DLT. Al fine di garantire la certezza***,*** l'applicazione armonizzata ***e la sufficiente velocità di***

tempo anche una reazione tempestiva a variazioni delle condizioni d mercato, la Commissione dovrebbe adottare atti delegati per specificare le modalità di applicazione del nuovo metodo di estrapolazione.	***convergenza*** consentendo allo stesso tempo anche una reazione tempestiva a variazioni delle condizioni d mercato, la Commissione dovrebbe adottare atti delegati per specificare le modalità di applicazione del nuovo metodo di estrapolazione. ***A tal fine, le norme sulla determinazione del punto di partenza per l'estrapolazione dovrebbero essere calibrate in modo tale che il punto di partenza per l'euro sia fissato a una durata di 20 anni.***

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) La direttiva 2009/138/CE prevede una componente per paese nell'aggiustamento per la volatilità che mira a garantire l'attenuazione in un paese specifico di spread eccessivi sui titoli obbligazionari. Tuttavia l'attivazione della componente paese si basa su una soglia assoluta e su una soglia relativa rispetto allo spread aggiustato per il rischio del paese, una circostanza questa che può determinare "effetti precipizio" (effetti cliff edge) e quindi aumentare la volatilità dei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Al fine di garantire che spread eccessivi sui titoli obbligazionari in uno specifico Stato membro la cui valuta è l'euro siano attenuati in modo efficace, la componente paese dovrebbe essere sostituita da una macrocomponente che deve essere calcolata sulla base delle differenze tra lo spread aggiustato per il rischio per l'euro e lo spread aggiustato per il rischio per il paese. Per evitare effetti precipizio, il calcolo dovrebbe evitare discontinuità	***soppresso***

rispetto ai parametri immessi.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) La direttiva 2009/138/CE prevede che l'importo dei fondi propri ammissibili necessari per sostenere le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sia determinato ai fini del calcolo del margine di rischio e che il tasso sul costo del capitale sia uguale al tasso supplementare, superiore al tasso di interesse privo di rischio pertinente in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione incorrerebbe nel detenere tale importo di fondi propri ammissibili. La direttiva 2009/138/CE prevede inoltre che il tasso sul costo del capitale sia rivisto periodicamente. A tal fine, le revisioni dovrebbero garantire che il tasso sul costo del capitale rimanga basato sul rischio e non sia fissato a un livello eccessivamente prudente. Inoltre, la proiezione dei requisiti patrimoniali futuri a tal fine dovrebbe tenere conto della dipendenza temporale dei rischi nell'aggregazione dei requisiti patrimoniali futuri previsti. In particolare, i requisiti patrimoniali futuri previsti per gli anni successivi dovrebbero avere un contributo minore al margine di rischio rispetto ai requisiti patrimoniali previsti dello stesso livello relativi agli anni precedenti.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) La direttiva 2009/138/CE prevede che il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di tasso d'interesse rifletta la sensibilità dei valori delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari alle variazioni delle strutture per scadenza dei tassi di interesse o alla volatilità dei tassi di interesse. Alla luce della recente esperienza con tassi di interesse molto bassi in molte economie sviluppate, il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di tasso d'interesse dovrebbe cogliere il rischio che tassi d'interesse molto bassi e negativi possano ridursi ulteriormente. Le modifiche necessarie per conseguire tale obiettivo potrebbero avere un impatto significativo sulla posizione di solvibilità delle imprese e dovrebbero essere introdotte in modo da evitare perturbazioni del mercato di assicurazione e di riassicurazione.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Nel contesto della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza è importante che tali autorità siano in grado di confrontare le informazioni tra le aziende soggette alla loro vigilanza. I modelli interni parziali e completi consentono in modo migliore di rilevare il rischio individuale di ***una società*** e la direttiva 2009/138/CE permette alle	(44) Nel contesto della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza è importante che tali autorità siano in grado di confrontare le informazioni tra le aziende soggette alla loro vigilanza. I modelli interni parziali e completi consentono in modo migliore di rilevare il rischio individuale di ***un'impresa*** e la direttiva 2009/138/CE permette alle

imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzarli per stabilire i requisiti patrimoniali senza le limitazioni derivanti dalla formula standard. ***Tuttavia i modelli interni parziali e completi rendono i raffronti tra le società più difficili e le autorità di vigilanza beneficerebbero pertanto dell'accesso al risultato del calcolo dei requisiti patrimoniali secondo la formula standard. Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto segnalare regolarmente tali informazioni alle loro autorità di vigilanza.***	imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzarli per stabilire i requisiti patrimoniali senza le limitazioni derivanti dalla formula standard.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere in grado di raccogliere informazioni ***macroprudenziali*** pertinenti sulla strategia di investimento delle imprese, analizzarle insieme ad altre informazioni pertinenti che potrebbero essere disponibili da altre fonti di mercato ***e integrare una prospettiva macroprudenziale nella loro vigilanza sulle imprese***. Ciò potrebbe comprendere la vigilanza sui rischi legati a specifici cicli di credito, a recessioni economiche e al comportamento collettivo o di gregge negli investimenti.	(47) Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere in grado di raccogliere informazioni pertinenti sulla strategia di investimento delle imprese, analizzarle insieme ad altre informazioni pertinenti che potrebbero essere disponibili da altre fonti di mercato. Ciò potrebbe comprendere la vigilanza sui rischi legati a specifici cicli di credito, a recessioni economiche e al comportamento collettivo o di gregge negli investimenti.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di poteri necessari per preservare la solvibilità di determinate imprese di assicurazione o di riassicurazione in situazioni eccezionali, quali eventi economici o di ***mercato*** avversi che incidono su una parte significativa o sulla totalità del mercato assicurativo e riassicurativo, al fine di tutelare i contraenti e preservare la stabilità finanziaria. Tali poteri dovrebbero ***comprendere la possibilità di limitare o sospendere le distribuzioni agli azionisti e ad altri prestatori subordinati di una determinata impresa di assicurazione o di riassicurazione prima che si verifichi un'effettiva violazione del requisito patrimoniale di solvibilità. Tali poteri dovrebbero*** essere applicati caso per caso, rispettare criteri comuni basati sul rischio e non compromettere il funzionamento del mercato interno.	(54) Le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di poteri necessari per preservare la solvibilità di determinate imprese di assicurazione o di riassicurazione in situazioni eccezionali, quali eventi economici o di ***settore*** avversi che incidono su una parte significativa o sulla totalità del mercato assicurativo e riassicurativo, al fine di tutelare i contraenti e preservare la stabilità finanziaria. Tali poteri dovrebbero essere applicati caso per caso, ***come ultima istanza e solo in caso di pericolo imminente di violazione dei diritti dei contraenti o di stabilità finanziaria. Tali poteri dovrebbero*** rispettare criteri comuni basati sul rischio e non compromettere il funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) I gruppi assicurativi e riassicurativi sono liberi di prendere decisioni in merito a dispositivi interni specifici, alla distribuzione dei compiti e alla struttura organizzativa all'interno del gruppo secondo quanto ritengano opportuno per assicurare la conformità rispetto alla direttiva 2009/138/CE. Tuttavia, in alcuni casi, tali dispositivi e strutture organizzative possono compromettere l'efficacia della vigilanza di gruppo. Di conseguenza le autorità di	***soppresso***

vigilanza del gruppo dovrebbero avere il potere, in circostanze eccezionali e previa consultazione dell'EIOPA e delle altre autorità di vigilanza interessate, di richiedere modifiche di tali dispositivi o strutture organizzative. Le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero giustificare debitamente la loro decisione e spiegare perché i dispositivi o le strutture esistenti ostacolano e compromettono l'efficacia della vigilanza di gruppo.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Il regolamento delegato (UE) 2019/981[30] della Commissione ha introdotto un trattamento preferenziale per gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, che mira anch'esso a riflettere il minor rischio degli investimenti su un orizzonte temporale più lungo, ***ma*** è di uso ***molto*** limitato nell'Unione***,*** è soggetto a criteri più severi rispetto a quelli applicabili agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Di conseguenza ***la nuova categoria prudenziale di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale sembra ovviare alla necessità dell'esistente*** sottomodulo ***del rischio azionario basato sulla durata. Dato che non è necessario mantenere due trattamenti preferenziali distinti aventi il medesimo obiettivo di premiare gli*** investimenti a lungo termine***, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata dovrebbe essere eliminato***. ***Tuttavia al fine di evitare una situazione***	(77) Il regolamento delegato (UE) 2019/981[30] della Commissione ha introdotto un trattamento preferenziale per gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, che mira anch'esso a riflettere il minor rischio degli investimenti su un orizzonte temporale più lungo, è di uso limitato nell'Unione ***in quanto gli Stati membri hanno la possibilità di non utilizzare tale sottomodulo ed*** è soggetto a criteri più severi rispetto a quelli applicabili agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Di conseguenza ***i criteri dovrebbero essere adattati per rendere l'utilizzo di tale*** sottomodulo ***attraente almeno come altre forme di*** investimenti a lungo termine ***in strumenti di capitale***.

nella quale tali modifiche portino ad effetti negativi, dovrebbe essere prevista una clausola grandfathering per gli assicuratori che attualmente applicano il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata.

[30] Regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione, dell'8 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 161 del 18.6.2019, pag. 1).

[30] Regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione, dell'8 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 161 del 18.6.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) Il conseguimento delle ambizioni ambientali e climatiche stabilite dal Green Deal europeo richiede l'indirizzamento di quantità notevoli di investimenti dal settore privato, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione, verso investimenti sostenibili. Le disposizioni della direttiva 2009/138/CE in materia di requisiti patrimoniali non dovrebbero ostacolare gli investimenti sostenibili delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ma dovrebbero riflettere pienamente il rischio degli investimenti in attività dannose per l'ambiente. Sebbene non vi siano prove sufficienti in questa fase in merito ai differenziali di rischio tra investimenti dannosi per l'ambiente o la società e altri investimenti, tali prove potrebbero diventare disponibili nei prossimi anni. Al fine di garantire una	***soppresso***

valutazione adeguata delle prove pertinenti, l'EIOPA dovrebbe monitorare e presentare una relazione entro il 2023 in merito alle prove relative al profilo di rischio degli investimenti dannosi per l'ambiente o la società. Se del caso, la relazione dell'EIOPA dovrebbe fornire consigli sulle modifiche da apportare alla direttiva 2009/138/CE e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale direttiva. L'EIOPA può altresì esaminare se sia opportuno che taluni rischi ambientali, diversi da quelli legati ai cambiamenti climatici, siano presi in considerazione e le rispettive modalità per farlo. Se ad esempio una prova suggerisce l'opportunità di procedere in tal senso, l'EIOPA potrebbe analizzare la necessità di estendere le analisi degli scenari introdotte da questa direttiva nel contesto dei rischi legati ai cambiamenti climatici ad altri rischi ambientali.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) I cambiamenti climatici stanno incidendo e incideranno almeno nei prossimi decenni sulla frequenza e sulla gravità delle catastrofi naturali che probabilmente si aggraveranno ulteriormente in ragione del degrado ambientale e dell'inquinamento. Tale circostanza può altresì modificare l'esposizione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al rischio di catastrofi naturali e rendere non validi i parametri standard per il rischio di catastrofi naturali stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2015/35. Al fine di garantire che non vi sia una	***soppresso***

discrepanza persistente tra i parametri standard per il rischio di catastrofi naturali e l'esposizione effettiva delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a tali rischi, l'EIOPA dovrebbe riesaminare regolarmente la portata del modulo sul rischio di catastrofi naturali e le calibrazioni dei suoi parametri standard. A tal fine l'EIOPA dovrebbe prendere in considerazione le prove disponibili più recenti della scienza del clima e, laddove si riscontrino discrepanze, dovrebbe presentare un parere alla Commissione di conseguenza.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 83

Testo della Commissione	*Emendamento*
(83) Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito è diventato un paese terzo e il diritto dell'Unione ha cessato di applicarsi nei confronti di tale paese dal 31 dicembre 2020. Dato che la direttiva 2009/138/CE contiene diverse disposizioni che riguardano le specificità di specifici Stati membri, laddove riguardano specificamente il Regno Unito, tali disposizioni sono diventate obsolete e dovrebbero quindi essere eliminate.	(83) Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito è diventato un paese terzo e il diritto dell'Unione ha cessato di applicarsi nei confronti di tale paese dal 31 dicembre 2020. Dato che la direttiva 2009/138/CE contiene diverse disposizioni che riguardano le specificità di specifici Stati membri, laddove riguardano specificamente il Regno Unito, tali disposizioni sono diventate obsolete e dovrebbero quindi essere eliminate. ***Le calibrazioni utilizzate per gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione si basano spesso su dati fortemente influenzati dall'inclusione di dati provenienti dal mercato del Regno Unito. Pertanto, tutte le calibrazioni che vengono immesse per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo dovrebbero essere riesaminate per determinare se dipendono dai dati del Regno Unito e, ove***

	applicabile, i dati del Regno Unito dovrebbero essere eliminati dalle serie di dati pertinenti.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – parte introduttiva
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) all'articolo 4, paragrafo 1, le lettere a) ***e*** b) sono sostituite dalle seguenti:	(2) all'articolo 4, paragrafo 1, le lettere a)***,*** b) ***e c)*** sono sostituite dalle seguenti:

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
"a) i premi lordi annuali contabilizzati dell'impresa non superano i ***15 000 000*** EUR;	"a) i premi lordi annuali contabilizzati dell'impresa non superano i ***25 000 000*** EUR;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2Direttiva 2009/138/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i ***50 000 000*** EUR;***"***	b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i ***65 000 000*** EUR;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i ***25 000 000*** EUR;	c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i ***65 000 000*** EUR;***";***

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 13 – punto 10 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"10 bis) "impresa a basso profilo di rischio", un'impresa di assicurazione ***o di riassicurazione*** che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 29 bis ed è stata classificata come tale conformemente all'articolo 29 ter;	"10 bis) "impresa a basso profilo di rischio", un'impresa di assicurazione che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 29 bis ed è stata classificata come tale conformemente all'articolo 29 ter ***nonché un'impresa di assicurazione captive e un'impresa di riassicurazione captive***;

Or. en

Motivazione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive non rappresentano un rischio per la stabilità finanziaria e hanno un modello aziendale semplice. Pertanto, dovrebbero essere automaticamente considerate a basso profilo di rischio.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 13 – punto 10 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis bis) "attività transfrontaliere significative", attività di assicurazione e di riassicurazione svolte da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in regime di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi in un dato Stato membro ospitante i cui premi lordi annuali contabilizzati superano il 25 % dei premi lordi annuali contabilizzati dell'impresa, misurati con riferimento all'ultimo bilancio disponibile dell'impresa.

Or. en

Motivazione

Introduce una definizione orizzontale coerente di "attività transfrontaliere significative" per sostituire le definizioni utilizzate negli articoli 33 bis e 159 bis.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera i
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 13 – punto 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) è aggiunto il seguente punto 41:	***soppresso***
"41) "impresa regolamentata", si intende un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE o un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, punto 1, della direttiva (UE) 2016/2341.";	

Or. en

Motivazione

La modifica proposta dalla Commissione di includere gli EPAP nel campo di applicazione della direttiva solvibilità II non sembra giustificata.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
"f) ***il mercato in cui*** l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata intende operare.";	"f) ***gli Stati membri nei quali mercati*** l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata intende operare.";

Or. en

Motivazione

Correzione redazionale.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera a

Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione***,** in particolare ***di*** quelle classificate come imprese a basso profilo di rischio.	"3. Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione***. Gli Stati membri garantiscono tale applicazione*** in particolare***, ma non esclusivamente, rispetto a*** quelle ***imprese*** classificate come imprese a basso profilo di rischio.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
"5. La Commissione può adottare atti delegati volti a specificare ***o adattare*** i criteri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettere ***e***), ***f***) e ***h***).	"5. La Commissione può adottare atti delegati volti a specificare i criteri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettere ***a***), ***b***) e ***c***).

Or. en

Motivazione

Correzione editoriale per inserire i riferimenti corretti. Inoltre, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a specificare, ma non ad adattare, i criteri stabiliti dalla presente direttiva. L'adeguamento dei criteri dovrebbe rimanere una prerogativa del legislatore.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera b

Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Al fine di garantire prassi di vigilanza coerenti nell'applicazione della proporzionalità, l'EIOPA elabora orientamenti intesi ad agevolare il ricorso a strumenti di vigilanza comuni e che specificano ulteriormente la metodologia da utilizzare per classificare le imprese di assicurazione e di riassicurazione come imprese a basso profilo di rischio.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri per identificare le imprese a basso profilo di rischio dovrebbero essere definiti con sufficiente chiarezza dal legislatore nella presente direttiva.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – parte introduttiva
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) sono inseriti i seguenti articoli da 29 bis a 29 ***sexies***:	(13) sono inseriti i seguenti articoli da 29 bis a 29 ***quinquies***:

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Criteri per l'individuazione di imprese a basso profilo di rischio	Imprese a basso profilo di rischio

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 21 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione ***e di riassicurazione*** siano classificate come imprese a basso profilo di rischio, secondo la procedura di cui all'articolo 29 ter, quando, per due esercizi consecutivi precedenti a tale classificazione, soddisfano i seguenti criteri:	Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione siano classificate come imprese a basso profilo di rischio, secondo la procedura di cui all'articolo 29 ter, quando, per due esercizi consecutivi precedenti a tale classificazione, soddisfano i seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1– comma 1 – lettera a – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per le imprese di assicurazione vita ***e per le imprese di assicurazione che esercitano contemporaneamente attività di assicurazione vita e non vita conformemente all'articolo 73 le cui riserve tecniche relative alle attività di assicurazione vita rappresentano almeno il 20 % delle riserve tecniche totali di cui***	(a) per le imprese di assicurazione vita sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

all'articolo 76 al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, e il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività di assicurazione non vita rappresenta meno del 40 % dei premi totali lordi annuali contabilizzati, sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

Semplificazione del regime di proporzionalità.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) le attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 non superano il ***5*** % dei suoi premi totali lordi annuali contabilizzati;	ii) le attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 non superano il ***25*** % dei suoi premi totali lordi annuali contabilizzati;

Or. en

Motivazione

Le attività transfrontaliere non sono intrinsecamente più rischiose delle attività nazionali.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***le*** riserve tecniche ***dell'impresa di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera l'importo di 1 000 000 000 EUR***;	iii) ***l'impresa rappresenta meno del 10 % del mercato di assicurazione vita dello Stato membro di origine, in cui la quota di mercato si basa sulle*** riserve tecniche ***lorde***;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – comma 1 – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) gli investimenti non tradizionali non rappresentano più del ***20*** % degli investimenti totali;	iv) gli investimenti non tradizionali non rappresentano più del ***30*** % degli investimenti totali;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – comma 1 – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) l'attività ***dell'***impresa non ***comprende operazioni di riassicurazione superiori*** al 50 % del suo incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati.	v) l'attività ***di riassicurazione accettata dall'***impresa non ***è superiore*** al 50 % del suo incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati.

Or. en

Motivazione

Correzione redazionale.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – comma 1 – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	v bis) il requisito patrimoniale di solvibilità è rispettato e non è stata fissata una maggiorazione del capitale ai sensi dell'articolo 37.

Or. en

Motivazione

Le imprese dovrebbero essere in una posizione finanziaria sana per essere classificate come imprese a basso profilo di rischio.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I criteri di cui ai punti ii) e v) non si applicano alle imprese di assicurazione captive o alle imprese di riassicurazione captive.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) Per le imprese di assicurazione non vita ***e per le imprese di assicurazione che esercitano contemporaneamente attività di assicurazione vita e non vita conformemente all'articolo 73 il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività di assicurazione non vita rappresenta almeno il 40 % del suo incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati, e le cui riserve tecniche relative alle attività di assicurazione vita rappresentano meno del 20 % delle riserve tecniche totali di cui all'articolo 76 al lordo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo***, sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:	(b) Per le imprese di assicurazione non vita, sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

Semplificazione del regime.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) le attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 non superano il ***5*** % dei suoi premi totali	ii) le attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 non superano il ***25*** % dei suoi premi totali

lordi annuali contabilizzati;	lordi annuali contabilizzati;

Or. en

Motivazione

Le attività transfrontaliere non sono intrinsecamente più rischiose delle attività nazionali.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***i premi lordi annuali contabilizzati non superano i 100 000 000 EUR***;	iii) ***l'impresa rappresenta meno del 10 % del mercato di assicurazione non vita dello Stato membro di origine, in cui la quota di mercato si basa sulle riserve tecniche lorde***;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – comma 1 – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nei rami da ***3*** a 7, 14 e 15 di cui alla sezione A dell'allegato I non supera il 30 % dei premi totali lordi annuali contabilizzati delle attività non vita;	iv) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nei rami da ***4*** a 7, 14 e 15 di cui alla sezione A dell'allegato I non supera il 30 % dei premi totali lordi annuali contabilizzati delle attività non vita;

Or. en

Motivazione

La modifica esclude l'assicurazione auto.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – comma 1 – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) gli investimenti non tradizionali non rappresentano più del ***20*** % degli investimenti totali;	v) gli investimenti non tradizionali non rappresentano più del ***30*** % degli investimenti totali;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – comma 1 – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) l'attività ***dell'***impresa non ***comprende operazioni di riassicurazione superiori*** al 50 % del suo incasso totale di premi lordi contabilizzati.	vi) l'attività ***di riassicurazione accettata dall'***impresa non ***è superiore*** al 50 % del suo incasso totale di premi lordi contabilizzati.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – comma 1 – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi bis) il requisito patrimoniale di solvibilità è rispettato e non è stata fissata una maggiorazione del capitale ai sensi dell'articolo 37.

Or. en

Motivazione

Le imprese dovrebbero essere in una posizione finanziaria sana per essere classificate come imprese a basso profilo di rischio.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I criteri di cui ai punti ii) e vi) non si applicano alle imprese di assicurazione captive o alle imprese di riassicurazione captive.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Affrontato mediante la definizione modificata di impresa a basso profilo di rischio.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) Per le imprese di assicurazione che esercitano contemporaneamente attività di	(c) Per le imprese di assicurazione che esercitano contemporaneamente attività di

assicurazione vita e non vita conformemente all'articolo 73 ***le cui riserve tecniche relative alle attività di assicurazione vita rappresentano almeno il 20 % delle riserve tecniche totali di cui all'articolo 76 al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, e il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività di assicurazione non vita rappresenta almeno il 40 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati***, sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:	assicurazione vita e non vita conformemente all'articolo 73, sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

Semplificazione del regime.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***il totale delle*** riserve tecniche ***dell'impresa di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera l'importo di 1 000 000 000 EUR***;	iii) ***l'impresa rappresenta rispettivamente meno del 10 % del mercato di assicurazione vita dello Stato membro di origine, in cui la quota di mercato dell'assicurazione vita si basa sulle*** riserve tecniche ***lorde, o meno del 10 % del mercato di assicurazione non vita dello Stato membro di origine, in cui la quota di mercato si basa sui premi lordi contabilizzati***;

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – comma 1 – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) i premi lordi annuali contabilizzati non superano i 100 000 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – comma 1 – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) le attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 non superano il ***5*** % dei suoi premi totali lordi annuali contabilizzati;	v) le attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 non superano il ***25*** % dei suoi premi totali lordi annuali contabilizzati;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – comma 1 – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nei rami da ***3*** a 7, 14 e 15 di cui alla sezione A dell'allegato I non supera il 30 % dei premi totali lordi	vi) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nei rami da ***4*** a 7, 14 e 15 di cui alla sezione A dell'allegato I non supera il 30 % dei premi totali lordi

annuali contabilizzati delle attività non vita;	annuali contabilizzati delle attività non vita;

Or. en

Motivazione

La modifica esclude l'assicurazione auto.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – comma 1 – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) gli investimenti non tradizionali non rappresentano più del ***20*** % degli investimenti totali;	vii) gli investimenti non tradizionali non rappresentano più del ***30*** % degli investimenti totali;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – comma 1 – punto viii

Testo della Commissione	*Emendamento*
viii) l'attività ***dell'***impresa non ***comprende operazioni di riassicurazione superiori*** al 50 % del suo incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati.	viii) l'attività ***di riassicurazione accettata dall'***impresa non ***è superiore*** al 50 % del suo incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – comma 1 – punto viii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	viii bis) il requisito patrimoniale di solvibilità è rispettato e non è stata fissata una maggiorazione del capitale ai sensi dell'articolo 37.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I criteri di cui ai punti v) e viii) non si applicano alle imprese di assicurazione captive o alle imprese di riassicurazione captive.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Affrontato mediante la definizione modificata di impresa a basso profilo di rischio.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, gli	Ai fini del presente articolo, gli

investimenti tradizionali sono costituiti da titoli obbligazionari, strumenti di capitale, disponibilità liquide e mezzi equivalenti e depositi e il totale degli investimenti è costituito da tutte le attività, compresi i derivati, ed esclusi gli investimenti che coprono i contratti collegati a ***quote-***indici (unit-***index*** linked), esclusi gli immobili ***ad uso proprio, esclusi gli impianti*** e le attrezzature ad uso proprio, esclusi gli immobili in costruzione ad uso proprio.	investimenti tradizionali sono costituiti da titoli obbligazionari, strumenti di capitale, ***beni immobili, prestiti anche privati, vaglia cambiari e mutui,*** disponibilità liquide e mezzi equivalenti e depositi e ***relativi derivati.*** Il totale degli investimenti è costituito da tutte le attività, compresi i derivati, ed esclusi gli investimenti che coprono i contratti collegati a indici (unit-linked), esclusi gli immobili e le attrezzature ad uso proprio, esclusi gli immobili in costruzione ad uso proprio.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In deroga al paragrafo 1, tutte le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive sono classificate come imprese a basso profilo di rischio.

Or. en

Motivazione

Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive dovrebbero essere classificate automaticamente come imprese a basso profilo di rischio.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le seguenti imprese di assicurazione ***e di riassicurazione*** non sono mai classificate come imprese a basso profilo di rischio:	3. Le seguenti imprese di assicurazione non sono mai classificate come imprese a basso profilo di rischio:

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le imprese che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente ai requisiti relativi ai modelli interni completi e parziali di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 3;	***soppressa***

Or. en

Motivazione

L'applicazione di un modello interno non è di per sé indice di rischiosità.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione ***e di riassicurazione*** che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29 bis,	1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 3, possano notificarlo

paragrafi 1 e 3, possano notificarlo all'autorità di vigilanza al fine di essere classificate come imprese a basso profilo di rischio.

all'autorità di vigilanza al fine di essere classificate come imprese a basso profilo di rischio.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 ter– paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata dall'impresa di assicurazione ***o di riassicurazione*** all'autorità di vigilanza dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare di cui all'articolo 14. La notifica comprende tutti i seguenti elementi:	2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata dall'impresa di assicurazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare di cui all'articolo 14. La notifica comprende tutti i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 ter – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese di assicurazione ***e di riassicurazione*** sono classificate come imprese a basso profilo di rischio fino a quando tale classificazione cessa di sussistere conformemente al presente paragrafo.	Le imprese di assicurazione sono classificate come imprese a basso profilo di rischio fino a quando tale classificazione cessa di sussistere conformemente al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono che, fatti salvi i requisiti specifici stabiliti in ciascuna misura di proporzionalità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio possano fare uso di tutte le misure di proporzionalità di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis, all'articolo 41, all'articolo 45, paragrafo 1 ter, all'articolo 45, paragrafo 5***, all'articolo 45 bis, paragrafo 5***, all'articolo 51, paragrafo 6, all'articolo 51 bis, paragrafo 1, all'articolo 77, paragrafo 7, e all'articolo 144 bis, paragrafo 4, nonché di qualsiasi misura di proporzionalità prevista negli atti delegati adottati a norma della presente direttiva.	1. Gli Stati membri garantiscono che, fatti salvi i requisiti specifici stabiliti in ciascuna misura di proporzionalità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio possano fare uso di tutte le misure di proporzionalità di cui ***alla presente direttiva, in particolare*** all'articolo 35, paragrafo 5 bis, all'articolo 41, all'articolo 45, paragrafo 1 ter, all'articolo 45, paragrafo 5, all'articolo 51, paragrafo 6, all'articolo 51 bis, paragrafo 1, all'articolo 77, paragrafo 7, e all'articolo 144 bis, paragrafo 4, nonché di qualsiasi misura di proporzionalità prevista negli atti delegati adottati a norma della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando l'autorità di vigilanza nutre gravi preoccupazioni in relazione al profilo di rischio di un'impresa classificata come a basso profilo di rischio, essa può, in circostanze eccezionali, chiedere all'impresa interessata di astenersi dal ricorrere a una o più misure di	2. Quando l'autorità di vigilanza nutre gravi preoccupazioni in relazione al profilo di rischio di un'impresa classificata come a basso profilo di rischio, essa può, in circostanze eccezionali, chiedere all'impresa interessata di astenersi dal ricorrere a una o più misure di

proporzionalità di cui al paragrafo 1, purché ciò sia giustificato per iscritto sulla base dell'esame dell'impatto sull'organizzazione dell'impresa e delle specificità o del cambiamento del suo profilo di rischio.	proporzionalità di cui al paragrafo 1, purché ciò sia ***debitamente*** giustificato per iscritto sulla base dell'esame dell'impatto sull'organizzazione dell'impresa e delle specificità o del cambiamento del suo profilo di rischio.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non sono classificate come imprese a basso profilo di rischio possano fare uso di qualsiasi misura di proporzionalità prevista dall'articolo 35, paragrafo 5 bis, dall'articolo 41, dall'articolo 45, paragrafo 1 ter, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 77, paragrafo 7, e dall'articolo 144 bis, paragrafo 4, nonché di qualsiasi misura di proporzionalità prevista dagli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva, previa approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.	Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non sono classificate come imprese a basso profilo di rischio possano fare uso di qualsiasi misura di proporzionalità prevista ***dalla presente direttiva, in particolare*** dall'articolo 35, paragrafo 5 bis, dall'articolo 41, dall'articolo 45, paragrafo 1 ter, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 77, paragrafo 7, e dall'articolo 144 bis, paragrafo 4, nonché di qualsiasi misura di proporzionalità prevista dagli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva, previa approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 quinquies – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) una dichiarazione attestante che l'impresa non prevede alcun cambiamento strategico che inciderebbe sul profilo di rischio dell'impresa nei successivi tre anni.	***soppressa***

Or. en

Motivazione

L'impegno richiesto non è realistico e sostanzialmente impedirebbe a molte imprese di beneficiare di misure di proporzionalità.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per quanto concerne le richieste ricevute dalle autorità di vigilanza entro i primi sei mesi dal [OP inserire la data = data di entrata in applicazione della presente direttiva], il periodo di cui al paragrafo 2 è esteso a quattro mesi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È opportuno applicare il regolare periodo di due mesi.

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 29 sexies	***soppresso***
Monitoraggio del ricorso a misure di proporzionalità	
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che ricorrono a misure di proporzionalità di comunicare annualmente alle loro autorità di vigilanza informazioni sulle misure di proporzionalità utilizzate nel contesto delle informazioni da fornire a fini di vigilanza di cui all'articolo 35.	
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano una qualsiasi delle misure di proporzionalità di cui all'articolo 29 quater, paragrafo 1, o all'articolo 29 quinquies, paragrafo 1, entro il [OP inserire la data = data di entrata in vigore della presente direttiva] possono continuare ad applicare tali misure senza applicare i requisiti di cui agli articoli 29 ter, 29 quater e 29 quinquies, per un periodo non superiore a quattro esercizi.";	

Or. en

Motivazione

Poiché l'articolo 29 ter impone alle imprese di assicurazione di notificare alle autorità di vigilanza l'uso di misure di proporzionalità, i requisiti aggiuntivi sull'obbligo di presentare informazioni di cui all'articolo 29 sexies sono superflui.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 33 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di attività transfrontaliere	In caso di attività transfrontaliere

significative ***svolte da imprese di assicurazione e di riassicurazione in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi***, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine collabora con quella dello Stato membro ospitante al fine di valutare se l'impresa di assicurazione abbia una comprensione chiara dei rischi che affronta, o che potrebbe affrontare, nello Stato membro ospitante.	significative, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine collabora con quella dello Stato membro ospitante al fine di valutare se l'impresa di assicurazione abbia una comprensione chiara dei rischi che affronta, o che potrebbe affrontare, nello Stato membro ospitante. ***L'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante è obbligata a cooperare con l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.***

Or. en

Motivazione

Prima parte: Correzione formale: è già contenuto nell'articolo 33 bis, paragrafo 3, ed è stato recepito in una nuova definizione (cfr. articolo 13). / seconda parte: introduce l'obbligo di collaborazione per le autorità degli Stati membri.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 33 bis – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***gli accordi di*** esternalizzazione e i partenariati di distribuzione;	b) ***l'***esternalizzazione e i partenariati di distribuzione;

Or. en

Motivazione

La definizione di "esternalizzazione" implica già l'esistenza di un accordo.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 33 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del presente articolo, per "attività transfrontaliere significative" si intendono attività di assicurazione e di riassicurazione svolte da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in regime di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi in un dato Stato membro ospitante i cui premi lordi annuali contabilizzati superano il 5 % dei premi lordi annuali contabilizzati dell'impresa, misurati con riferimento all'ultimo bilancio disponibile dell'impresa.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sostituita da una nuova definizione orizzontale di "attività transfrontaliere significative" all'articolo 13.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini della vigilanza, tenuto conto degli obiettivi della vigilanza di cui agli articoli 27 e 28 e dei principi generali di vigilanza di cui all'articolo 29.";	"Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini della vigilanza, tenuto conto degli obiettivi della vigilanza di cui agli articoli 27 e 28 e dei principi generali di vigilanza***, in particolare il principio di proporzionalità,***

di cui all'articolo 29.";

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 5 bis – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ogni ***tre*** anni, per le imprese a basso profilo di rischio;	(a) ogni ***cinque*** anni, per le imprese a basso profilo di rischio;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 5 bis – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***almeno*** ogni tre anni per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse da quelle a basso profilo di rischio.";	(b) ogni tre anni per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse da quelle a basso profilo di rischio. ***In circostanze eccezionali e sulla base di motivi debitamente giustificati, un'autorità di vigilanza può imporre alle imprese vigilate di presentare informazioni con maggiore frequenza.***";

Or. en

Motivazione

Una frequenza di presentare informazioni più elevata dovrebbe essere imposta solo sulla base di un parere debitamente giustificato.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera g
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 12 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ridurre le aree di duplicazione e le incoerenze tra i quadri di segnalazione nel settore assicurativo e altri settori dell'industria finanziaria; ***e***	(a) ridurre le aree di duplicazione e le incoerenze tra i quadri di segnalazione nel settore assicurativo e altri settori dell'industria finanziaria;

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera g
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 12 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) ridurre i costi di conformità, in particolare per le imprese a basso profilo di rischio.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi misura volta a creare uno strumento integrato di raccolta dei dati dovrebbe contribuire a ridurre i costi di conformità per le imprese di assicurazione, in particolare quelle con un basso profilo di rischio.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali limitazioni alle informazioni periodiche a fini di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del ***20*** % del mercato assicurativo e riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, dove la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.	Tali limitazioni alle informazioni periodiche a fini di vigilanza sono concesse solo alle imprese che ***collettivamente*** non rappresentano più del ***30*** % del mercato assicurativo e riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, dove la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 bis – paragrafo 1– comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel determinare l'ammissibilità delle imprese a beneficiare di tali limitazioni, le autorità di vigilanza danno la priorità alle imprese a basso profilo di rischio.	Alle imprese a basso profilo di rischio ***è automaticamente concessa la limitazione all'obbligo di presentare periodicamente informazioni***.

Or. en

Motivazione

Modifica volta a rafforzare ulteriormente il regime di proporzionalità.

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 bis – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità di vigilanza interessate ***possono limitare*** l'obbligo per le imprese di	Le autorità di vigilanza interessate ***limitano*** l'obbligo per le imprese di assicurazione o

assicurazione o di riassicurazione di presentare periodicamente informazioni a fini di vigilanza o esonerarle da tale obbligo su base analitica quando:	di riassicurazione di presentare periodicamente informazioni a fini di vigilanza o esonerarle da tale obbligo su base analitica quando:

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità di vigilanza non esonerano dall'obbligo di informativa su base analitica le imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), a meno che l'impresa non riesca dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza che un'informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'onere della prova non dovrebbe gravare sull'impresa/sul gruppo.

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esoneri all'informativa su base analitica possono essere concessi solo alle imprese che non rappresentano più del ***20*** % del mercato assicurativo o riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, dove la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde. Nel determinare l'ammissibilità delle imprese a beneficiare di tali limitazioni o esenzioni, le autorità di vigilanza danno la priorità alle imprese a basso profilo di rischio.	Esoneri all'informativa su base analitica possono essere concessi solo alle imprese che non rappresentano ***collettivamente*** più del ***30*** % del mercato assicurativo o riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, dove la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde. Nel determinare l'ammissibilità delle imprese a beneficiare di tali limitazioni o esenzioni, le autorità di vigilanza danno la priorità alle imprese a basso profilo di rischio.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 bis – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Alle imprese a basso profilo di rischio è automaticamente concessa la limitazione all'obbligo di presentare periodicamente informazioni.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 bis – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i metodi per la determinazione	***soppresso***

delle quote di mercato di cui al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo;

Or. en

Motivazione

I paragrafi 1 e 2 sono sufficientemente chiari.

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per modificare i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, purché tale modifica si renda necessaria in ragione di emergenze sanitarie, catastrofi naturali o altri eventi estremi.***";**	4. La Commissione***, previa consultazione con l'EIOPA,*** può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per modificare i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ***per un periodo di tempo limitato***, purché tale modifica si renda necessaria in ragione di emergenze sanitarie, catastrofi naturali o altri eventi estremi ***che impediscono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare le informazioni entro i termini indicati***.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Su richiesta di almeno uno Stato membro, la Commissione consulta

l'EIOPA al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni per una modifica temporanea dei termini di presentazione.

Or. en

Motivazione

Stabilisce una procedura per avviare una possibile proroga del termine.

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali politiche scritte sono riesaminate per lo meno una volta all'anno. Esse sono soggette all'approvazione preliminare dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato. Le imprese a basso profilo di rischio possono effettuare un riesame meno frequente, almeno ogni ***tre*** anni, fatto salvo il caso in cui l'autorità di vigilanza concluda, sulla base delle circostanze specifiche di tale impresa, che è necessario un riesame più frequente.";	Tali politiche scritte sono riesaminate per lo meno una volta all'anno. Esse sono soggette all'approvazione preliminare dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato. Le imprese a basso profilo di rischio possono effettuare un riesame meno frequente, almeno ogni ***cinque*** anni, fatto salvo il caso in cui l'autorità di vigilanza concluda, sulla base delle circostanze specifiche di tale impresa, che è necessario un riesame più frequente.";

Or. en

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
"d) la considerazione ***e l'analisi*** della situazione macroeconomica e ***dei possibili*** sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari ***e, su richiesta motivata dell'autorità di vigilanza, delle preoccupazioni macroprudenziali*** che possono incidere sul profilo di rischio specifico, sui limiti di tolleranza al rischio approvati, sulla strategia operativa, sulle attività di sottoscrizione o sulle decisioni di investimento e sul fabbisogno di solvibilità globale di cui alla lettera a) dell'impresa;	"d) ***su richiesta motivata dell'autorità di vigilanza,*** la considerazione della situazione macroeconomica e degli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari che possono incidere sul profilo di rischio specifico, sui limiti di tolleranza al rischio approvati, sulla strategia operativa, sulle attività di sottoscrizione o sulle decisioni di investimento e sul fabbisogno di solvibilità globale di cui alla lettera a) dell'impresa;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) la considerazione e l'analisi delle attività dell'impresa che possono incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e che hanno il potenziale di trasformarsi in fonti di rischio sistemico;	***soppressa***

Or. en

Motivazione

Tale disposizione è sproporzionata dato che la grande maggioranza delle imprese di assicurazione non presenta alcun rischio sistemico.

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera b

Direttiva 2009/138/CE
Articolo 45 – paragrafo 1 bis – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari comprendono quanto meno ***variazioni in relazione ai seguenti aspetti***:	"1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari comprendono quanto meno:

Or. en

Motivazione

Modifica redazionale: il termine "sviluppi" implica già che potrebbe riferirsi a variazioni.

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 45 – paragrafo 1 bis – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***il livello di*** tassi di interesse e spread;	a) ***i*** tassi di interesse e spread;

Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 45 – paragrafo 1 bis – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***il livello di*** indici dei mercati finanziari;	b) ***gli*** indici dei mercati finanziari;

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 45 – paragrafo 1 bis – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) i cambiamenti climatici, le pandemie, altri eventi di massa e altre catastrofi che possono interessare le imprese di assicurazione e di riassicurazione.	***soppressa***

Or. en

Motivazione

Questi non sono né gli sviluppi macroeconomici né quelli dei mercati finanziari e quindi non rientrano nel titolo.

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 45 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera d), tra le preoccupazioni macroprudenziali figurano, come minimo, plausibili scenari futuri sfavorevoli e rischi connessi al ciclo del credito e alla recessione economica, comportamenti di gregge in relazione a investimenti o concentrazioni eccessive di esposizioni a livello settoriale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 45 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 ter. Gli Stati membri garantiscono che l'analisi necessaria ai sensi del paragrafo 1, lettera d), sia commisurata alla natura dei rischi nonché alla portata e alla complessità delle attività delle imprese. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione ***e di riassicurazione*** classificate come imprese a basso profilo di rischio ai sensi dell'articolo 29 quater e le imprese che hanno ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 29 quinquies non siano tenute a svolgere l'analisi di cui al paragrafo 1, lettera e).";	1 ter. Gli Stati membri garantiscono che l'analisi necessaria ai sensi del paragrafo 1, lettera d), sia commisurata alla natura dei rischi nonché alla portata e alla complessità delle attività delle imprese. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio ai sensi dell'articolo 29 quater e le imprese che hanno ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 29 quinquies non siano tenute a svolgere l'analisi di cui al paragrafo 1, lettera e).";

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera d
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 45 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione possono effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 almeno ogni ***due*** anni e senza indugio dopo qualsiasi variazione significativa del loro profilo di rischio, fatto salvo il caso in cui l'autorità di vigilanza giunga alla conclusione, sulla base delle circostanze specifiche dell'impresa, che è necessaria una valutazione più frequente, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:	In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione possono effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 almeno ogni ***tre*** anni e senza indugio dopo qualsiasi variazione significativa del loro profilo di rischio, fatto salvo il caso in cui l'autorità di vigilanza giunga alla conclusione, sulla base delle circostanze specifiche dell'impresa, che è necessaria una valutazione più frequente, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera d
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 45 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione captive o dell'impresa di riassicurazione captive non consistono in un'assicurazione ***obbligatoria*** della responsabilità civile nei confronti di terzi.	ii) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione captive o dell'impresa di riassicurazione captive non consistono in un'assicurazione della responsabilità civile nei confronti di terzi.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera e
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 45 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) è aggiunto il seguente paragrafo 8:	***soppresso***
"8. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo, quando alle autorità diverse dalle autorità di vigilanza è affidato un mandato macroprudenziale, gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza condividano le conclusioni delle loro valutazioni macroprudenziali delle valutazioni interne del rischio e della solvibilità di imprese di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 45, con le autorità nazionali competenti aventi un mandato macroprudenziale.	

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza cooperino con qualsiasi autorità nazionale avente un mandato macroprudenziale al fine di analizzare i risultati e, se del caso, di individuare eventuali preoccupazioni macroprudenziali sulle modalità con cui le imprese possono incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza condividano con l'impresa interessata eventuali preoccupazioni macroprudenziali e i parametri immessi pertinenti per la valutazione.";

Or. en

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 45 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) è inserito il seguente articolo 45 bis:	***soppresso***
"Articolo 45 bis	
Analisi degli scenari dei cambiamenti climatici	
1. Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 45, paragrafo 2, l'impresa interessata valuta altresì se è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici. L'impresa dimostra la rilevanza della propria esposizione ai rischi di cambiamenti climatici nella valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1.	
2. Quando è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici, l'impresa interessata specifica almeno due scenari di cambiamenti	

climatici a lungo termine, compresi i seguenti:

a) uno scenario di cambiamento climatico a lungo termine nel contesto del quale l'aumento della temperatura globale rimane inferiore a due gradi Celsius;

b) uno scenario di cambiamento climatico a lungo termine nel contesto del quale l'aumento della temperatura globale è pari o superiore a due gradi Celsius.

3. A intervalli regolari la valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, contiene un'analisi dell'impatto sull'attività dell'impresa degli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine specificati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali intervalli sono commisurati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di cambiamenti climatici inerenti all'attività dell'impresa, ma non superano i tre anni.

4. Gli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine di cui al paragrafo 2 sono riesaminati almeno ogni tre anni e aggiornati, se necessario.

5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, le imprese di assicurazione e di riassicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio non sono tenute a specificare gli scenari dei cambiamenti climatici né a valutarne l'incidenza sulla loro attività.";

Or. en

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. Gli Stati membri, tenuto conto delle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e dei principi di cui all'articolo 35, paragrafo 4, prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanziaria.	
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene due parti distinte. La prima parte contiene informazioni rivolte a contraenti e beneficiari, mentre la seconda parte contiene informazioni rivolte ad altri operatori del mercato. Le due parti sono comunicate separatamente o congiuntamente indicando chiaramente che la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è costituita da entrambe le parti.";	

Or. en

Motivazione

Non è di grande utilità dividere la relazione annuale in due parti.

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 51 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1 bis. La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contenente informazioni	

rivolte a contraenti e beneficiari contiene le seguenti informazioni:

(a) una descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa; e

(b) una breve descrizione della gestione del capitale e del profilo di rischio dell'impresa.";

Or. en

Motivazione

Non è di grande utilità dividere la relazione annuale in due parti.

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 51 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 ter. La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contenente informazioni destinate ad altri partecipanti al mercato contiene le seguenti informazioni, in forma integrale o tramite riferimento ad informazioni equivalenti, tanto per natura quanto per portata, pubblicate in applicazione di altri obblighi di legge o regolamentari:	***soppresso***
a) una descrizione del sistema di governance;	
b) una descrizione, separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione;	
c) una descrizione della gestione del capitale e del profilo di rischio che includa almeno quanto segue:	
i) la struttura e l'importo dei fondi propri nonché la loro qualità;	

ii) gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;

iii) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevanti per la stabilità finanziaria dei sistemi finanziari dell'Unione, informazioni sulla sensibilità ai rischi;

iv) l'opzione di cui all'articolo 304 utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;

v) informazioni che consentano un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di qualsiasi modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità;

vi) qualsiasi importo corrispondente all'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o qualsiasi grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità riscontrata durante il periodo oggetto della relazione, anche se successivamente risolta, con una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze nonché le eventuali misure adottate per porvi rimedio.

Or. en

Motivazione

Non è di grande utilità dividere la relazione annuale in due parti.

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 51 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quater. Quando si applica	***soppresso***

l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, la descrizione di cui al paragrafo 1 ter, lettera b), lettera c), punto i), e lettera c) punto ii), del presente articolo riguarda anche l'aggiustamento di congruità e il portafoglio di obbligazioni e attività dedicate cui l'aggiustamento stesso si applica, nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa.

La descrizione di cui al paragrafo 1 ter, lettera b), lettera c), punto i), e lettera c), punto ii), del presente articolo contiene altresì una dichiarazione che precisa se l'impresa ricorre all'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies e, qualora vi ricorra, fornisce le seguenti informazioni:

a) una quantificazione dell'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa;

b) per ciascuna valuta pertinente o, se del caso, per ciascun paese, l'aggiustamento per la volatilità calcolato conformemente all'articolo 77 quinquies e le migliori stime corrispondenti per le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione.";

Or. en

Motivazione

Non è di grande utilità dividere la relazione annuale in due parti.

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26 – lettera d – parte introduttiva
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***il*** paragrafo 2 è ***sostituito dal seguente:***	(d) ***al*** paragrafo 2***, il terzo comma*** è ***soppresso;***

Or. en

Motivazione

Elimina il riferimento al periodo transitorio già scaduto.

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26 – lettera d
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"2. La descrizione di cui al paragrafo 1 ter, lettera c), punto i), include un'analisi di qualsiasi variazione significativa rispetto al precedente periodo oggetto di relazione e la spiegazione di qualsiasi differenza importante rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale.	***soppresso***
Per quanto riguarda la pubblicazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 1 ter, lettera c), punto ii), del presente articolo, vengono indicati separatamente l'importo calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezioni 2 e 3, e l'eventuale maggiorazione del capitale imposta conformemente all'articolo 37 o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a ricorrere conformemente all'articolo 110, accompagnati da informazioni concise sulla giustificazione fornita dall'autorità di vigilanza interessata.	
La comunicazione del requisito	

patrimoniale di solvibilità è accompagnata, ove applicabile, da un'indicazione che il suo importo finale è tuttora oggetto di valutazione da parte della vigilanza.";

Or. en

Motivazione

Non è di grande utilità dividere la relazione annuale in due parti.

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26 – lettera e
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. Le imprese di assicurazione captive non sono tenute a pubblicare la parte rivolta ai contraenti e ai beneficiari e sono tenute soltanto a includere nella parte rivolta ad altri partecipanti al mercato i dati quantitativi richiesti dalla norma tecnica di attuazione di cui all'articolo 56, purché tali imprese soddisfino le seguenti condizioni:	***soppresso***
(a) tutti gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 % delle riserve tecniche;	
(b) Le obbligazioni di assicurazione dell'impresa di assicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.	

Or. en

Motivazione

Non è di grande utilità dividere la relazione annuale in due parti.

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26 – lettera e
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le imprese di riassicurazione captive non sono tenute a pubblicare la parte rivolta ai contraenti e ai beneficiari. Tali imprese sono tenute soltanto a includere i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 56 e la parte destinata ad altri portatori di interessi, purché tali imprese soddisfino le seguenti condizioni:	***soppresso***
a) tutti gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 % delle riserve tecniche;	
b) i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di riassicurazione captive non riguardano un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi;	
c) i prestiti in essere con l'impresa madre o con qualsiasi impresa del gruppo, compreso il cash pooling dei gruppi, non superano il 20 % del totale delle attività detenute dall'impresa di riassicurazione captive;	
d) la perdita massima derivante dalle riserve tecniche lorde può essere valutata in modo deterministico senza ricorrere a	

metodi stocastici.

Or. en

Motivazione

Non è di grande utilità dividere la relazione annuale in due parti.

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26 – lettera e
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 51 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 1, le imprese di riassicurazione possono non pubblicare la parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è di grande utilità dividere la relazione annuale in due parti.

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26 – lettera e
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 51 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga al paragrafo ***1 ter*** del presente articolo, le imprese di assicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio possono pubblicare soltanto i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 56 nella ***parte della*** relazione	6. In deroga al paragrafo ***1*** del presente articolo, le imprese di assicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio possono pubblicare soltanto i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 56 nella relazione relativa alla

relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria ***costituita da informazioni destinate ad altri partecipanti al mercato***, purché pubblichino ogni tre anni una relazione completa contenente tutte le informazioni richieste nel presente articolo.

solvibilità e alla condizione finanziaria, purché pubblichino ogni tre anni una relazione completa contenente tutte le informazioni richieste nel presente articolo.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 51 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) è inserito il seguente articolo 33 bis:	***soppresso***
"Articolo 51 bis	
Obblighi di revisione	
1. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese a basso profilo di rischio e dalle imprese di assicurazione captive e dalle imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria o come parte della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è sottoposto a revisione.	
2. Gli Stati membri possono estendere l'obbligo di cui al paragrafo 1 alle imprese di assicurazione captive e alle imprese di riassicurazione captive.	
3. La revisione è svolta da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile, conformemente alle norme internazionali applicabili, fatto salvo il caso in cui la presente direttiva o gli atti delegati adottati a norma della stessa stabiliscano altri principi e obblighi per la valutazione di qualsiasi voce dello	

stato patrimoniale. I revisori legali e le imprese di revisione contabile, quando svolgono tale compito, rispettano gli obblighi dei revisori di cui all'articolo 72.

4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano all'autorità di vigilanza, unitamente alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, una relazione distinta, comprendente una descrizione della natura e dei risultati della revisione contabile, redatta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.";

Or. en

Motivazione

Questo obbligo è estremamente costoso e apporterà uno scarso valore aggiunto se le autorità di vigilanza nazionali avranno svolto il loro lavoro.

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 36
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) all'articolo 77 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:	(36) all'articolo 77 sono aggiunti i seguenti paragrafi ***3 bis, 5 bis,*** 6 e 7:
	"3 bis. Il margine di rischio per l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione è calcolato utilizzando la seguente formula:
	$RM = CoC * \Sigma_{t\geq 0} (0.9^t * SCR(t)/((1+r(t+1))^{t+1})$
	dove:
	a) CoC indica il tasso sul costo del capitale
	b) la somma comprende tutti i numeri interi incluso lo zero
	c) SCR(t) indica il requisito patrimoniale

di solvibilità dopo t anni

d) r(t+1) indica il tasso di interesse privo di rischio di base per la scadenza di t+1 anni.

Or. en

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 36
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Si presume che il tasso del costo del capitale di cui al paragrafo 5 sia pari al 4 %.

Or. en

Motivazione

Il costo del capitale dovrebbe essere fissato dal legislatore.

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 36
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. In deroga al paragrafo 6, le imprese di assicurazione ***e di riassicurazione*** classificate come imprese a basso profilo di rischio possono utilizzare una valutazione deterministica prudente della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione vita con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative.";	7. In deroga al paragrafo 6, le imprese di assicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio ***o che hanno ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza*** possono utilizzare una valutazione deterministica prudente della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione vita con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative.";

Or. en

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 37
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 77, paragrafo 2, utilizza ed è coerente con le informazioni derivate dai pertinenti strumenti finanziari. La determinazione tiene conto degli strumenti finanziari con durate per le quali i mercati che li trattano sono da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi. ***La pertinente struttura per scadenza dei tassi*** di interesse privi di rischio è ***estrapolata per scadenze superiori al primo punto di lisciatura***. Il primo punto di lisciatura per una valuta è la durata più lunga per la quale sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:	La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 77, paragrafo 2, utilizza ed è coerente con le informazioni derivate dai pertinenti strumenti finanziari. La determinazione tiene conto degli strumenti finanziari con durate per le quali i mercati che li trattano sono da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi. ***A partire dalla prima durata (il "primo punto di lisciatura") in cui i mercati per tali strumenti finanziari non sono DLT, il tasso*** di interesse privo di rischio è ***estrapolato ai sensi del paragrafo 2***. Il primo punto di lisciatura per una valuta è la durata più lunga per la quale sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 121

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 37
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine	*(Non concerne la versione italiana)*

convergenti gradualmente, da un tasso o un insieme di tassi a termine relativi alle durate più lunghe osservabili in un mercato DLT per i titoli obbligazionari, verso un tasso a termine finale (Ultimate Forward Rate – UFR).

Or. en

Emendamento 122

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 37
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – paragrafo 1– comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La parte estrapolata dei tassi d'interesse privi di rischio pertinenti tiene conto delle informazioni concernenti strumenti finanziari diversi dai titoli obbligazionari ***per le durate in relazione alle quali viene estrapolata la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e*** in relazione alle quali i mercati per tali strumenti finanziari sono DLT.	La parte estrapolata dei tassi d'interesse privi di rischio pertinenti tiene conto delle informazioni concernenti strumenti finanziari diversi dai titoli obbligazionari in relazione alle quali i mercati per tali strumenti finanziari sono DLT.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 37
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, i parametri che determinano la velocità di convergenza dei tassi a termine verso il tasso a termine finale ***dell'estrapolazione possono essere scelti in modo tale che al [OP inserire la data = data di***	***Il tasso privo di rischio estrapolato è determinato come segue:***

applicazione] la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio sia sufficientemente simile a quella esistente in tale data determinata in linea con le norme per l'estrapolazione applicabili al [OP inserire la data = un giorno prima della data di applicazione]. Tali parametri di estrapolazione sono diminuiti linearmente all'inizio di ogni anno civile, durante un periodo transitorio. I parametri finali dell'estrapolazione sono applicati a partire dal 1° gennaio 2032.

$r_{FSP+h} = \sqrt[FSP+h]{((1+r_{FSP})^{FSP} * exp(h*f_h))} - 1$

dove:

$f_h = ln(1+UFR) + [(LLFR - ln(1+UFR)] * ((1-exp(-a*h)/(a*h))$

a) UFR corrisponde al tasso a termine finale

b) a corrisponde al parametro della velocità di convergenza

c) LLFR corrisponde al tasso a termine ultimo liquido (Last Liquid Forward Rate)

d) FSP corrisponde al primo punto di lisciatura

Il parametro della velocità di convergenza è fissato pari al 20 %.

Or. en

Emendamento 124

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 37
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il meccanismo transitorio di cui al primo comma non incide sulla determinazione dello spessore, della liquidità e della trasparenza dei mercati finanziari né sul primo punto di lisciatura di cui al	***soppresso***

paragrafo 1.";

Or. en

Emendamento 125

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 37
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In deroga al paragrafo 1, il punto di partenza per l'estrapolazione dei tassi di interesse privi di rischio, in particolare per l'euro, deve essere fissato a una durata di 20 anni. Inoltre, la parte estrapolata della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per l'euro converge in modo tale che per durate di 40 anni oltre il punto di partenza dell'estrapolazione, i tassi a termine estrapolati non differiscano di più di tre punti base dal tasso a termine finale. Per le valute diverse dall'euro, nella determinazione del punto di partenza per l'estrapolazione dei tassi di interesse privi di rischio e dell'adeguato periodo di convergenza verso l'UFR, è tenuto conto delle caratteristiche dei mercati locali dei titoli obbligazionari e degli swap.";

Or. en

Motivazione

Sulla base del considerando 30 dell'attuale direttiva Omnibus II.

Emendamento 126

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 37 bis (nuovo)

Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 ter – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(37 bis) all'articolo 77 ter, il paragrafo 1 è così modificato:
	(a) la lettera b) è soppressa;
	(b) il punto i) è sostituito dal seguente:
i) ai fini del presente paragrafo le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivise in diverse parti in sede di composizione del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione.	***"***i) ai fini del presente paragrafo le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione***, e laddove un contratto collettivo è considerato un unico contratto,*** non sono suddivise in diverse parti in sede di composizione del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione.***";***

Or. en

Emendamento 127

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 quinquies – paragrafo 2 – commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per ciascuna valuta e per ciascun paese, lo spread di cui al paragrafo 2 è pari al seguente:
	$S = w_{gov} * max (S_{gov}, 0) + w_{corp} * max(S_{corp}, 0)$
	dove:
	a) w_{gov} indica il rapporto tra il valore dei titoli di Stato inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per quella valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse nel portafoglio di riferimento;
	b) S_{gov} indica la media dello spread valutario sui titoli di Stato inclusi nel

portafoglio di attività di riferimento per quella valuta o paese;

c) w_{corp} indica il rapporto tra il valore di obbligazioni diverse da titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento di attività per quella valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse in quel portafoglio di riferimento;

d) S_{corp} indica la media dello spread valutario su obbligazioni diverse da titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di attività di riferimento per quella valuta o paese.

Ai fini del presente paragrafo, per "titoli di Stato" si intendono le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.

Or. en

Emendamento 128

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 quinquies – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La quota dello spread attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito inatteso o di qualsiasi altro rischio è calcolata allo stesso modo dello spread fondamentale di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 43 bis (nuovo)

Direttiva 2009/138/CE
Articolo 105 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 105 bis
	Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale
	1. Un sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale può essere trattato come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità di vigilanza, che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
	a) sono chiaramente identificati il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale e il periodo di detenzione di ciascuno degli investimenti appartenenti a tale sottoinsieme;
	b) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è incluso in un portafoglio di attività assegnato alla copertura della migliore stima di un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione corrispondenti ad una o diverse attività chiaramente identificate, e l'impresa mantiene tale assegnazione per tutta la durata delle obbligazioni;
	c) il portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione e il portafoglio di attività assegnato di cui alla lettera b) sono identificati, gestiti e organizzati separatamente dalle altre attività dell'impresa, con impossibilità di procedere alla copertura delle perdite derivanti dalle altre attività dell'impresa utilizzando il portafoglio di attività assegnato;
	d) le riserve tecniche nell'ambito del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di cui

alla lettera b) rappresentano solo una parte delle riserve tecniche totali dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

e) il periodo medio di detenzione degli investimenti in strumenti di capitale inclusi nel sottoinsieme supera i cinque anni o, se il periodo medio di detenzione del sottoinsieme è inferiore a cinque anni, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non vende alcuno degli investimenti in strumenti di capitale inclusi nel sottoinsieme finché il periodo medio di detenzione supera i cinque anni;

f) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è composto solo da strumenti di capitale quotati in paesi membri dell'OCSE o da strumenti di capitale non quotati di società che hanno la loro sede in paesi membri dell'OCSE;

g) la posizione di solvibilità e di liquidità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nonché le sue strategie, i suoi processi e le sue procedure di segnalazione per quanto riguarda la gestione delle attività e delle passività sono tali da assicurare, su base continuativa e in condizioni di stress, che essa è in grado di evitare la vendita forzata di ciascuno degli investimenti in strumenti di capitale inclusi nel sottoinsieme per almeno cinque anni;

h) la politica in materia di gestione del rischio, di gestione delle attività e delle passività e di investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione riflette l'intenzione dell'impresa di detenere il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale per un periodo compatibile con la condizione di cui alla lettera e) e la sua capacità di soddisfare la condizione di cui alla lettera g).

2. Qualora gli strumenti di capitale siano detenuti all'interno di organismi di investimento collettivo o di fondi di investimento alternativi, le condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere valutate

a livello dei fondi e non delle attività sottostanti detenute all'interno di tali fondi.

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che trattano un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a norma del paragrafo 1 del presente articolo non possono tornare ad un metodo che non comprende gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che tratta un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale non è più in grado di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, essa ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza e cessa di applicare ai suoi investimenti in strumenti di capitale per un periodo di 36 mesi l'articolo 169, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4), lettera b).

4. Il requisito patrimoniale per gli investimenti azionari a lungo termine è pari alla perdita di fondi propri di base che risulterebbe da una diminuzione istantanea pari al 22 % del valore degli investimenti trattati come capitale proprio a lungo termine.";

Or. en

Emendamento 130

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 44
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 106 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. L'aggiustamento simmetrico	"3. L'aggiustamento simmetrico

apportato al fabbisogno standard di capitale proprio a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari non si traduce nell'applicazione di un fabbisogno standard di capitale proprio inferiore o superiore di più di ***17*** punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di capitale proprio.";	apportato al fabbisogno standard di capitale proprio a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari ***che non coprono le passività delle polizze di assicurazione vita collegate a indici (unit-linked)*** non si traduce nell'applicazione di un fabbisogno standard di capitale proprio inferiore ***di più di 17 punti percentuali*** o superiore di più di ***10*** punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di capitale proprio.";

Or. en

Emendamento 131

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 45
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato per un sottomodulo o modulo di rischio specifico quando la natura, la portata e la complessità dei rischi cui sono esposte lo giustifichino e quando sarebbe sproporzionato imporre a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare il calcolo standardizzato.	Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato per un sottomodulo o modulo di rischio specifico quando la natura, la portata e la complessità dei rischi cui sono esposte lo giustifichino e quando sarebbe sproporzionato imporre a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare il calcolo standardizzato. ***In deroga al primo comma, le imprese a basso profilo di rischio possono utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio.***

Or. en

Emendamento 132

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 45

Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 102, paragrafo 1,*** quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola il requisito patrimoniale di solvibilità e un modulo o sottomodulo del rischio non rappresenta una quota superiore al 5 % del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 103, lettera a), l'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per tale modulo o sottomodulo del rischio ***per un periodo non superiore a tre anni dopo tale calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità***.	2. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola il requisito patrimoniale di solvibilità e un modulo o sottomodulo del rischio non rappresenta una quota superiore al 5 % del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 103, lettera a), l'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per tale modulo o sottomodulo del rischio.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di porre un limite di tempo alle semplificazioni.

Emendamento 133

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 46 – lettera b – parte introduttiva
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***è aggiunto il comma seguente***:	(b) ***sono aggiunti i commi seguenti***:

Or. en

Emendamento 134

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 46 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del primo comma, lettera c), i metodi, le ipotesi e i parametri standard per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, lettera a), riflettono il rischio che tassi di interesse bassi o negativi possano scendere al di sotto del loro livello attuale. In deroga a quanto sopra, il calcolo del sottomodulo del rischio di tasso di interesse non è tenuto a tener conto del rischio che i tassi di interesse scendano a livelli al di sotto di una soglia negativa laddove sia possibile determinare una soglia negativa tale che la probabilità del fatto che i tassi di interesse tra le valute rilevanti e tra le durate non siano sempre al di sopra del minimo negativo è sufficientemente ridotta.

Or. en

Motivazione

Proposta di un nuovo comma per fornire indicazioni sul rischio di tasso di interesse.

Emendamento 135

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 46 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(46 bis) l'articolo 111, paragrafo 3, è così modificato:
3. Entro il 31 dicembre ***2020 la Commissione*** valuta l'adeguatezza dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard utilizzati in sede di calcolo della formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità tenendo conto, in particolare, dell'andamento delle classi di attività e degli strumenti finanziari nella	***"***3. Entro il 31 dicembre ***2025, e dopodiché ogni cinque anni, l'EIOPA*** valuta l'adeguatezza dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard utilizzati in sede di calcolo della formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità tenendo conto, in particolare, dell'andamento delle classi di attività e

loro totalità, del comportamento di chi investe in tali attività e strumenti finanziari nonché degli sviluppi nella definizione di standard internazionali nell'ambito dei servizi finanziari, ***con possibilità di dare priorità all'esame di determinate classi di attività***. La Commissione presenta ***una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio accompagnata***, se del caso, ***da*** proposte di modifica della presente direttiva ovvero di atti delegati o di atti di esecuzione adottati a norma della direttiva stessa.	degli strumenti finanziari nella loro totalità, del comportamento di chi investe in tali attività e strumenti finanziari nonché degli sviluppi nella definizione di standard internazionali nell'ambito dei servizi finanziari. ***Sulla base della valutazione dell'EIOPA,*** la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della presente direttiva ovvero di atti delegati o di atti di esecuzione adottati a norma della direttiva stessa.***";***

Or. en

Motivazione

Tutte le calibrazioni dovrebbero essere riesaminate a intervalli periodici. Questo emendamento aggiorna l'articolo esistente.

Emendamento 136

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 47
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 112 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) all'articolo 112, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"7. Dopo l'approvazione ad utilizzare un modello interno da parte delle autorità di vigilanza e ogni volta che comunicano il risultato del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione forniscono alle autorità di vigilanza una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui alla sottosezione 2.";	

Or. en

Motivazione

Questa disposizione sarebbe estremamente onerosa.

Emendamento 137

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 49 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 132 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
"5. ***Gli Stati membri garantiscono che*** le imprese di assicurazione e di riassicurazione ***tengano*** conto dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari ***e, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle preoccupazioni macroprudenziali*** quando decidono la loro strategia di investimento.	"5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione ***tengono*** conto dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari quando decidono la loro strategia di investimento.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 49 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 132 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano la misura in cui la loro strategia di investimento può incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e avere il potenziale di trasformarsi in fonti di rischio sistemico, e incorporano tali considerazioni nel contesto delle loro decisioni di investimento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle imprese di assicurazione sono troppo piccole per essere fonte di rischio sistemico.

Emendamento 139

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 49 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 132 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ai fini dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, gli sviluppi macroeconomici e ***le preoccupazioni macroprudenziali*** hanno lo stesso significato di cui all'articolo 45.";	7. Ai fini dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, gli sviluppi macroeconomici e ***il mercato finanziario*** hanno lo stesso significato di cui all'articolo 45.";

Or. en

Emendamento 140

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 52
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 139 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Se una procedura di liquidazione non viene aperta entro due mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1,*** l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ***valuta se*** limitare o vietare la libera disponibilità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Essa ne informa le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. A richiesta dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, tali autorità adottano le stesse misure. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designa le attività oggetto di tali misure.	3. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ***può inoltre*** limitare o vietare la libera disponibilità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Essa ne informa le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. A richiesta dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, tali autorità adottano le stesse misure. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designa le attività oggetto di tali misure.

Or. en

Motivazione

È opportuno non confondere la direttiva solvibilità II e l'IRRD.

Emendamento 141

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 52
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 139 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'EIOPA può elaborare orientamenti per le azioni che le autorità di vigilanza dovrebbero intraprendere quando rilevano un'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o un rischio di inosservanza di cui al paragrafo 1.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'EIOPA può elaborare orientamenti in qualsiasi momento ai sensi del regolamento EIOPA.

Emendamento 142

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 53
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"4. In caso di revoca dell'autorizzazione, gli Stati membri garantiscono che ***le imprese*** di assicurazione ***e*** di riassicurazione ***continuino*** ad essere ***soggette*** alle norme e agli obiettivi generali della vigilanza ***assicurativa*** di cui al titolo I, capo III, fino all'apertura di procedure di liquidazione.";	"4. In caso di revoca dell'autorizzazione, gli Stati membri garantiscono che ***l'impresa*** di assicurazione ***o*** di riassicurazione ***continui*** ad essere ***soggetta*** alle norme e agli obiettivi generali della vigilanza di cui al titolo I, capo III, fino all'apertura di procedure di liquidazione.";

Or. en

Motivazione

Correzioni redazionali.

Emendamento 143

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Capo VII bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
"CAPO VII BIS	***soppresso***
Strumenti macroprudenziali	

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle disposizioni del presente capo non riguarda strumenti macroprudenziali.

Emendamento 144

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono che la gestione del rischio di liquidità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera d), garantisca che tali imprese mantengano una liquidità adeguata per adempiere alle loro obbligazioni finanziarie nei confronti di contraenti e altre controparti nel momento in cui diventano esigibili***, anche in condizioni di stress***.	1. Gli Stati membri garantiscono che la gestione del rischio di liquidità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera d), garantisca che tali imprese mantengano una liquidità adeguata per adempiere alle loro obbligazioni finanziarie nei confronti di contraenti e altre controparti nel momento in cui diventano esigibili.

Or. en

Motivazione

"Condizioni di stress" è un concetto molto vago.

Emendamento 145

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione elaborino e ***tengano aggiornato*** un piano di gestione del rischio di liquidità che preveda i flussi di cassa in entrata e in uscita in relazione alle loro attività e passività. ***Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sviluppino una serie di indicatori del rischio di liquidità per individuare, monitorare e affrontare potenziali stress di liquidità.***	2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione elaborino e ***aggiornino*** un piano di gestione del rischio di liquidità che preveda i flussi di cassa in entrata e in uscita in relazione alle loro attività e passività.

Or. en

Emendamento 146

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza il piano di gestione del rischio di liquidità nel contesto delle informazioni di	3. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza il piano di gestione del rischio di liquidità nel contesto delle informazioni di

cui all'articolo ***35, paragrafo 1***.	cui all'articolo ***45***.

Or. en

Motivazione

Ciò si adatterebbe meglio alla valutazione interna del rischio e della solvibilità.

Emendamento 147

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione ***e di riassicurazione*** classificate come imprese a basso profilo di rischio, ai sensi dell'articolo 29 quater, e le imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 29 quinquies, non siano tenute a redigere un piano di gestione del rischio di liquidità di cui al paragrafo 2 del presente articolo.	4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio, ai sensi dell'articolo 29 quater, e le imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 29 quinquies, non siano tenute a redigere un piano di gestione del rischio di liquidità di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 148

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità di cui	5. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità di cui

all'articolo 77 ter o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies possano combinare il piano di gestione del rischio di liquidità di cui al paragrafo ***3*** del presente articolo con il piano richiesto conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, terzo comma.	all'articolo 77 ter o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies possano combinare il piano di gestione del rischio di liquidità di cui al paragrafo ***2*** del presente articolo con il piano richiesto conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, terzo comma.

Or. en

Motivazione

Correzione formale: il riferimento non è corretto.

Emendamento 149

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA redige progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto e la frequenza di aggiornamento del piano di gestione del rischio di liquidità.	***soppresso***
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP inserire la data = 12 mesi dopo l'entrata in vigore].	
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.	

Or. en

Motivazione

Ciò sembra non necessario ed è probabile che si traduca in ulteriore burocrazia.

Emendamento 150

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 ter – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure adottate dalle autorità di vigilanza sulla base del presente paragrafo sono riesaminate almeno ***una volta l'anno*** dall'autorità di vigilanza e sono revocate quando l'impresa ha adottato rimedi efficaci.	Le misure adottate dalle autorità di vigilanza sulla base del presente paragrafo sono riesaminate almeno ***ogni sei mesi*** dall'autorità di vigilanza e sono revocate quando l'impresa ha adottato rimedi efficaci.

Or. en

Motivazione

Data la gravità delle misure, è giustificato un riesame più frequente.

Emendamento 151

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 ter – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di sospendere ***temporaneamente*** i diritti di rimborso di contraenti di contratti di assicurazione vita ***delle imprese che presentano rischi significativi di liquidità che possono costituire una minaccia per la tutela dei contraenti o la stabilità del sistema finanziario***.	Gli Stati membri garantiscono che***, in relazione alle imprese che affrontano rischi di liquidità estremi che possono costituire una minaccia grave e imminente per la tutela dei contraenti o per la stabilità del sistema finanziario,*** le autorità di vigilanza abbiano il potere***, temporaneamente,*** di***:*** ***a) limitare o sospendere le distribuzioni di dividendi ad azionisti e altri creditori subordinati;*** ***b) limitare o sospendere altri pagamenti***

	ad azionisti e altri creditori subordinati;
	c) limitare o sospendere il riacquisto di azioni e il rimborso o il riscatto di elementi dei fondi propri;
	d) limitare o sospendere i bonus o altre remunerazioni variabili;
	e) sospendere i diritti di rimborso dell'assicurazione di contraenti di contratti di assicurazione vita.

Or. en

Emendamento 152

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 ter – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale potere è esercitato soltanto in circostanze eccezionali, come ultima istanza. Prima di esercitare tale potere, l'autorità di vigilanza tiene conto dei potenziali effetti indesiderati sui mercati finanziari e sui diritti dei contraenti, anche in un contesto transfrontaliero.	Tale potere è esercitato soltanto in circostanze eccezionali, come ultima istanza ***e laddove ciò sia nell'interesse collettivo dei contraenti***. Prima di esercitare tale potere, l'autorità di vigilanza tiene conto dei potenziali effetti indesiderati sui mercati finanziari e sui diritti dei contraenti, anche in un contesto transfrontaliero. ***Le autorità di vigilanza giustificano debitamente per iscritto l'applicazione di tali poteri.***

Or. en

Emendamento 153

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 ter – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'applicazione della misura di cui al primo comma ***ha*** una durata di tre mesi. Gli Stati membri garantiscono che la misura possa essere rinnovata qualora le ragioni che la giustificano siano ancora presenti, così come che la misura non sia più applicata quando tali ragioni vengono meno.	L'applicazione della misura di cui al primo comma ***può avere*** una durata di tre mesi. Gli Stati membri garantiscono che la misura possa essere rinnovata qualora le ragioni che la giustificano siano ancora presenti, così come che la misura non sia più applicata quando tali ragioni vengono meno.

Or. en

Emendamento 154

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 ter – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 144 quater, paragrafo 6, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate non ***effettuino*** distribuzioni ad azionisti e ad altri creditori subordinati e non ***versino*** bonus o altre remunerazioni variabili fino alla revoca della sospensione dei diritti di rimborso da parte delle autorità di vigilanza.	Gli Stati membri garantiscono che ***i diritti di rimborso dei contraenti di contratti di assicurazione vita possono essere sospesi solo se i poteri di cui alle lettere da a) a d) del primo comma sono stati integralmente esauriti.*** Le imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate non ***effettuano*** distribuzioni ad azionisti e ad altri creditori subordinati e non ***versano*** bonus o altre remunerazioni variabili ***se tale pagamento è completamente a discrezione dell'impresa*** fino alla revoca della sospensione dei diritti di rimborso da parte delle autorità di vigilanza.

Or. en

Emendamento 155

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54

Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 ter – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che le autorità con un mandato macroprudenziale, se diverse dalle autorità di vigilanza, siano debitamente informate dell'intenzione dell'autorità di vigilanza di avvalersi del potere di cui al presente paragrafo e siano adeguatamente coinvolte nella valutazione dei potenziali effetti indesiderati di cui al secondo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 156

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 ter – paragrafo 3 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza notifichino all'EIOPA e al CERS tutti i casi in cui viene esercitato il potere di cui al paragrafo 3 per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 157

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il potere di cui al paragrafo 3 può essere esercitato nei confronti di tutte le imprese che operano in tale Stato membro quando le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3 riguardano la totalità o una parte significativa del mercato assicurativo.	***soppresso***
Gli Stati membri nominano un'autorità incaricata di esercitare il potere di cui al presente paragrafo.	
Laddove l'autorità designata sia diversa dall'autorità di vigilanza, lo Stato membro assicura un adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra le diverse autorità. In particolare le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per un adempimento adeguato degli obblighi assegnati all'autorità designata ai sensi del presente paragrafo.	

Or. en

Motivazione

Questo articolo riguarda i diritti di intervento delle autorità di vigilanza nella gestione della liquidità per una singola impresa.

Emendamento 158

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di cui al paragrafo 4, secondo comma, notifichi all'EIOPA e, qualora la misura sia adottata per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario, al CERS l'esercizio del potere	***soppresso***

di cui al paragrafo 4.

Tale notifica comprende una descrizione della misura applicata, la sua durata nonché una descrizione dei motivi e dei rischi che hanno giustificato l'esercizio di tale potere, compresi i motivi per cui tale esercizio è stato considerato efficace e proporzionato rispetto ai suoi effetti negativi sui contraenti.

Or. en

Motivazione

Questo articolo riguarda i diritti di intervento delle autorità di vigilanza nella gestione della liquidità per una singola impresa.

Emendamento 159

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA, previa consultazione del CERS, elabora orientamenti per:	***soppresso***
a) fornire ulteriori orientamenti in merito alle misure volte ad affrontare carenze nella gestione del rischio di liquidità nonché alla forma, all'attivazione e alla calibrazione dei poteri che le autorità di vigilanza possono esercitare per rafforzare la liquidità delle imprese quando vengono individuati rischi di liquidità cui dette imprese non pongono adeguatamente rimedio;	
b) specificare l'esistenza di circostanze eccezionali che possono giustificare la sospensione temporanea dei diritti di rimborso;	
c) specificare le condizioni per	

assicurare un'applicazione coerente della sospensione temporanea dei diritti di rimborso in tutta l'Unione nonché gli aspetti da considerare per tutelare in maniera paritaria e adeguata i contraenti in tutte le giurisdizioni di origine e ospitanti.

Or. en

Emendamento 160

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 144 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 144 quater	***soppresso***
Misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria delle imprese durante shock eccezionali a livello di mercato	
1. Fatto salvo l'articolo 141, gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano del potere di adottare misure per preservare la situazione finanziaria di singole imprese di assicurazione o di riassicurazione durante periodi nei quali si verificano shock eccezionali a livello settoriale che potrebbero minacciare la situazione finanziaria dell'impresa interessata o la stabilità del sistema finanziario.	
2. Durante periodi di shock settoriali eccezionali, le autorità di vigilanza dispongono del potere di imporre alle imprese aventi un profilo di rischio particolarmente vulnerabile di adottare almeno le seguenti misure:	
a) limitare o sospendere le distribuzioni di dividendi ad azionisti e altri creditori subordinati;	

b) limitare o sospendere altri pagamenti ad azionisti e altri creditori subordinati;

c) limitare o sospendere il riacquisto di azioni e il rimborso o il riscatto di elementi dei fondi propri;

d) limitare o sospendere i bonus o altre remunerazioni variabili.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi e le autorità nazionali pertinenti con un mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità nazionale di vigilanza di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione degli shock settoriali eccezionali conformemente al presente paragrafo.

3. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene debitamente conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 29, paragrafo 3, nonché dell'esistenza di eventuali limiti di tolleranza al rischio e di soglie di pianificazione interna del capitale concordati preventivamente.

4. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene conto delle prove risultanti dal processo di vigilanza così come di una valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria delle imprese interessate, in linea con la valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b).

5. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2 dura fino a quando sussistono le ragioni che giustificano tale applicazione. Tali misure sono riesaminate ogni tre mesi e sono revocate non appena le condizioni sottostanti che hanno motivato l'adozione delle misure sono cessate.

6. Ai fini del presente articolo, le operazioni infragruppo significative di cui all'articolo 245, paragrafo 2, comprese le

distribuzioni di dividendi infragruppo, sono sospese o limitate soltanto se costituiscono una minaccia per la solvibilità o la liquidità del gruppo o di una delle imprese del gruppo. L'autorità di vigilanza di un'impresa partecipata consulta l'autorità di vigilanza del gruppo prima di sospendere o limitare le operazioni con il resto del gruppo.

7. Al fine di assicurare condizioni coerenti di applicazione del presente articolo, l'EIOPA, previa consultazione del CERS, elabora norme tecniche di attuazione per specificare l'esistenza di shock settoriali eccezionali.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP inserire la data = 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

Or. en

Emendamento 161

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 58 – parte introduttiva
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 152 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) all'articolo 152 ter sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:	(58) all'articolo 152 ter***, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti e*** sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:

Or. en

Emendamento 162

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 58
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 152 ter - paragrafi 1 e 2

Testo in vigore	*Emendamento*
1. L'EIOPA ***può, in caso di preoccupazioni giustificate per gli effetti negativi sui contraenti, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità di vigilanza pertinenti, creare e coordinare*** una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le autorità di vigilanza pertinenti se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge o intende svolgere attività basate sulla libera prestazione di servizi o sulla libertà di stabilimento ***e quando:***	1. L'EIOPA ***crea e coordina*** una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le autorità di vigilanza pertinenti ***dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante*** se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge o intende svolgere attività basate sulla libera prestazione di servizi o sulla libertà di stabilimento***.***
a) tali attività sono rilevanti per il mercato di uno Stato membro ospitante;	
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ha trasmesso una notifica a norma dell'articolo 152 bis, paragrafo 2, in merito al deterioramento delle condizioni finanziarie o ad altri rischi emergenti; o	
c) la questione è stata rinviata all'EIOPA a norma dell'articolo 152 bis, paragrafo 2.	
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità di vigilanza pertinenti ***di creare una*** piattaforma di collaborazione ***qualora tutte siano concordi a tal fine***.	2. ***Le*** autorità di vigilanza pertinenti ***trasmettono alla*** piattaforma di collaborazione ***tutte le informazioni disponibili in relazione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata. Tali informazioni, comprese tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 35 in relazione alle azioni intraprese dalle autorità di vigilanza pertinenti, sono fornite tempestivamente per consentire il corretto funzionamento della piattaforma di collaborazione***.

Or. en

Motivazione

Rende obbligatoria la piattaforma di collaborazione nei casi transfrontalieri al fine di migliorare la cooperazione transfrontaliera.

Emendamento 163

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 58
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 152 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
"5. Qualora due o più autorità pertinenti di una piattaforma di collaborazione siano in disaccordo in merito alla procedura o al contenuto di una misura da adottare, oppure all'inazione, nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'EIOPA ***può***, su richiesta di una qualsiasi delle autorità pertinenti o di propria iniziativa, ***prestare*** assistenza alle autorità affinché giungano ad un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010.	"5. Qualora due o più autorità pertinenti di una piattaforma di collaborazione siano in disaccordo in merito alla procedura o al contenuto di una misura da adottare, oppure all'inazione, nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'EIOPA, su richiesta di una qualsiasi delle autorità pertinenti o di propria iniziativa, ***presta*** assistenza alle autorità affinché giungano ad un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Or. en

Emendamento 164

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 58
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 152 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In caso di disaccordo all'interno della piattaforma e qualora sussistano gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sui contraenti o circa il contenuto di una misura da adottare o all'inazione in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'EIOPA può decidere, di	6. In caso di disaccordo all'interno della piattaforma ***di collaborazione*** e qualora sussistano gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sui contraenti o circa il contenuto di una misura da adottare o all'inazione in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'EIOPA

propria iniziativa, di avviare e coordinare ispezioni in loco. Essa invita l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e le altre autorità di vigilanza pertinenti della piattaforma di collaborazione a partecipare a tali ispezioni in loco.";	può decidere, di propria iniziativa, di avviare e coordinare ispezioni in loco. Essa invita l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e le altre autorità di vigilanza pertinenti della piattaforma di collaborazione a partecipare a tali ispezioni in loco.";

Or. en

Emendamento 165

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 59
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 153 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere per quanto concerne l'attività di un'impresa di assicurazione operante nel territorio di detto Stato membro le siano fornite dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa ***o dall'impresa di assicurazione stessa***. Tali informazioni sono fornite entro un termine ragionevole nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in un'altra lingua accettata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante. ***Quando si rivolge direttamente all'impresa di assicurazione, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine della richiesta di informazioni.***";	Le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere per quanto concerne l'attività di un'impresa di assicurazione operante nel territorio di detto Stato membro le siano fornite dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. Tali informazioni sono fornite entro un termine ragionevole nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in un'altra lingua accettata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.";

Or. en

Motivazione

Il problema dovrebbe essere affrontato in modo efficace tramite le piattaforme di collaborazione senza offuscare la distinzione tra le autorità di vigilanza di origine e quelle ospitanti.

Emendamento 166

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 60
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 159 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) [...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo tipo di informazioni dovrebbe essere scambiato come parte del lavoro nella piattaforma di collaborazione.

Emendamento 167

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 61 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 212 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza considerano come impresa madre anche ogni impresa che, a loro giudizio, eserciti effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa, anche nel caso in cui tale influenza sia esercitata mediante un coordinamento ***centralizzato***, sulle decisioni dell'altra impresa.";	"Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza considerano come impresa madre anche ogni impresa che, a loro giudizio, eserciti effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa, anche nel caso in cui tale influenza sia esercitata mediante un coordinamento ***e un controllo centralizzati***, sulle decisioni dell'altra impresa.";

Or. en

Emendamento 168

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 61 – lettera c

Direttiva 2009/138/CE
Articolo 212 – paragrafi da 3 a 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) [...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 169

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 62 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 – paragrafo 3 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3 bis. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), ***la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista garantisce*** che siano soddisfatte tutte le condizioni che seguono:	"3 bis. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), ***le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono*** che siano soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

Or. en

Motivazione

Il punto di contatto per l'autorità di vigilanza dovrebbe essere l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene effettivamente una licenza.

Emendamento 170

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 62 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 – paragrafo 3 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 ter. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), non sono soddisfatte, l'autorità di vigilanza del gruppo ha il potere di imporre alla società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di	***soppresso***

modificare le disposizioni interne e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo.

Se le condizioni di cui al paragrafo 3 bis, lettera b), non sono soddisfatte, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza adeguate da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo al fine di assicurare o ripristinare, a seconda dei casi, la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto degli obblighi fissati nel presente titolo. In particolare gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di imporre alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di strutturare il gruppo in maniera tale da consentire all'autorità di vigilanza pertinente di esercitare in modo efficace la vigilanza di gruppo. Tale potere è esercitato soltanto in circostanze eccezionali, previa consultazione dell'EIOPA e, se del caso, delle altre autorità di vigilanza interessate ed è debitamente giustificato al gruppo.

Or. en

Motivazione

Il testo sostanzialmente autorizza le autorità di vigilanza a riorganizzare la struttura aziendale. Si tratta di un'intrusione sproporzionata e dovrebbe essere eliminata.

Emendamento 171

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I gruppi ai sensi dell'articolo 212 che sono soggetti a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo	1. I gruppi ai sensi dell'articolo 212 che sono soggetti a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo

2, lettere a) e b), sono classificati come gruppi a basso profilo di rischio dalla loro autorità di vigilanza del gruppo, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se soddisfano tutti i criteri seguenti a livello di gruppo ***negli ultimi*** due esercizi:	2, lettere a) e b), sono classificati come gruppi a basso profilo di rischio dalla loro autorità di vigilanza del gruppo, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se soddisfano tutti i criteri seguenti a livello di gruppo ***nei*** due esercizi ***consecutivi precedenti a tale classificazione***:

Or. en

Emendamento 172

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 bis – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non è superiore a 1 000 000 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 173

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 bis – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i premi lordi annuali contabilizzati del gruppo non superano i 100 000 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 174

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 bis – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nei rami da ***3*** a 7 e nei rami 14 e 15 di cui alla sezione A dell'allegato I non supera il 30 % dei premi totali annuali contabilizzati delle attività non vita del gruppo;	iii) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nei rami da ***4*** a 7 e nei rami 14 e 15 di cui alla sezione A dell'allegato I non supera il 30 % dei premi totali ***lordi*** annuali contabilizzati delle attività non vita del gruppo;

Or. en

Motivazione

La modifica esclude l'assicurazione auto.

Emendamento 175

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le attività sottoscritte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione rientranti nell'ambito del gruppo aventi sede in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo non superano il ***5*** % dei premi totali lordi annuali contabilizzati del gruppo;	c) le attività sottoscritte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione rientranti nell'ambito del gruppo aventi sede in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo non superano il ***25*** % dei premi totali lordi annuali contabilizzati del gruppo;

Or. en

Motivazione

Le attività transfrontaliere non dovrebbero di per sé essere classificate come più rischiose.

Emendamento 176

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le attività sottoscritte dal gruppo in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo non superano il ***5*** % dei suoi premi totali lordi annuali contabilizzati;	d) le attività sottoscritte dal gruppo in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo non superano il ***25*** % dei suoi premi totali lordi annuali contabilizzati;

Or. en

Emendamento 177

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) gli investimenti non tradizionali non rappresentano più del ***20*** % degli investimenti totali;	e) gli investimenti non tradizionali non rappresentano più del ***30*** % degli investimenti totali;

Or. en

Emendamento 178

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 bis – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) l'attività ***del*** gruppo non ***comprende operazioni di riassicurazione superiori*** al 50 % del suo incasso totale di premi lordi contabilizzati del gruppo.	f) l'attività ***di riassicurazione accettata dal*** gruppo non ***è superiore*** al 50 % del suo incasso totale di premi lordi contabilizzati del gruppo.

Or. en

Emendamento 179

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 bis – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è rispettato e non è stata fissata una maggiorazione del capitale ai sensi dell'articolo 232.

Or. en

Emendamento 180

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Fatto salvo il paragrafo 1, i gruppi che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo ***non sono mai*** classificati come gruppi a basso profilo di rischio.	4. Fatto salvo il paragrafo 1, i gruppi che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo ***possono essere*** classificati come gruppi a basso profilo di rischio ***previa approvazione dall'autorità di vigilanza del gruppo***.

Or. en

Motivazione

L'uso di un modello interno non dovrebbe impedire di per sé la classificazione come imprese a basso profilo di rischio.

Emendamento 181

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nella loro valutazione del rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1, le imprese di assicurazione o di riassicurazione madri apicali, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista tengono conto dei piani di attività per i tre esercizi successivi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Lo scopo di questo paragrafo non è chiaro.

Emendamento 182

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 213 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli articoli 29 quater***,*** 29 quinquies ***e 29 sexies*** si applicano mutatis mutandis.**";**	6. Gli articoli 29 quater ***e*** 29 quinquies si applicano mutatis mutandis.**";**

Or. en

Motivazione

Riflette la proposta di soppressione dell'articolo 29 sexies.

Emendamento 183

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 64 – lettera a

Direttiva 2009/138/CE
Articolo 214 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. L'esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213 non implica che le autorità di vigilanza siano tenute ad esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente.";	

Or. en

Motivazione

Il testo attualmente nella direttiva è più chiaro e dovrebbe essere mantenuto. La formulazione proposta introduce ambiguità sul fatto che le autorità di vigilanza possano vigilare direttamente sulle società di partecipazione non assicurative.

Emendamento 184

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 228 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell'articolo 6, punto 1, della direttiva (UE) 2016/2341.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Riflette il suggerimento del relatore di non adeguare la definizione di ente regolamentato.

Emendamento 185

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 228 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, il margine di solvibilità disponibile calcolato conformemente all'articolo 17, lettera a), della direttiva (UE) 2016/2341.	***soppressa***

Or. en

Emendamento 186

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 228 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, il margine di solvibilità richiesto calcolato conformemente all'articolo 17, lettera b), della direttiva (UE) 2016/2341.	***soppressa***

Or. en

Emendamento 187

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 80
Direttiva 2009/138/CE
Titolo III – capo II bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) al titolo III è aggiunto il seguente capo II bis:	***soppresso***
"CAPO II BIS	
Norme macroprudenziali a livello di gruppo	
Articolo 246 bis	
Gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo	
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di redigere e mantenere un piano di gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo. L'articolo 144 bis si applica mutatis mutandis.	
2. In deroga all'articolo 144 bis, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o di riassicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), siano esentate dalla redazione e dal mantenimento di un piano di gestione del rischio di liquidità a livello individuale ogniqualvolta tale piano di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardi la gestione della liquidità e il fabbisogno di liquidità delle imprese figlie interessate.	
Gli Stati membri prescrivono a ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione che beneficia dell'esenzione di cui al primo comma di presentare alla propria autorità di vigilanza le parti del piano di gestione del rischio di liquidità relative alla situazione dell'intero gruppo e alla propria situazione.	
3. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità di vigilanza possono richiedere ad un'impresa di assicurazione o di	

riassicurazione di redigere e mantenere un piano di gestione del rischio di liquidità a livello individuale ogniqualvolta rilevino una vulnerabilità specifica sotto il profilo della liquidità o il piano di gestione della liquidità a livello di gruppo non includa informazioni adeguate che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia richiede a imprese comparabili ai fini del monitoraggio della loro liquidità.

4. Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA redige progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto e la frequenza di aggiornamento del piano quadro di gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [PO inserire la data = 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 246 ter

Altre norme macroprudenziali

Gli articoli 144 ter e 144 quater si applicano mutatis mutandis a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista.";

Or. en

Motivazione

Se la gestione del rischio di liquidità viene eseguita correttamente a livello individuale, il valore aggiunto della gestione della liquidità a livello di gruppo è scarso. Pertanto, l'articolo deve essere soppresso.

Emendamento 188

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 83
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 256

Testo della Commissione	*Emendamento*
(83) l'articolo 256 è così modificato:	***soppresso***
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	
"1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Tale relazione contiene informazioni sul gruppo destinate ad altri partecipanti al mercato, come previsto dall'articolo 51, paragrafo 1 ter. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 51, 53, 54 e 55.	
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista comunichino le informazioni di cui al presente articolo su base annuale o con frequenza minore, entro 24 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.";	
(b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:	
"b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese figlie del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente, comprese entrambe le parti della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, e devono essere pubblicate conformemente agli articoli 51, 53, 54	

e 55.";

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis volti a specificare ulteriormente le informazioni che devono essere pubblicate nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo e nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.";

(d) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della relazione unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria e della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria del gruppo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure, i modelli e i mezzi per la pubblicazione della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria nonché della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo di cui al presente articolo.";

Or. en

Motivazione

Rispecchia i suggerimenti del relatore in relazione all'articolo 51.

Emendamento 189

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 84 – parte introduttiva
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 256 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(84) ***sono inseriti i seguenti articoli*** 256 ter ***e 256 quater***:	(84) ***è inserito il seguente articolo*** 256 ter:

Or. en

Emendamento 190

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 84
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 256 ter – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti***, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista*** di presentare alle autorità di vigilanza annualmente una relazione periodica a fini di vigilanza a livello di gruppo. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 35, paragrafo 5 bis.	Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti di presentare alle autorità di vigilanza annualmente una relazione periodica a fini di vigilanza a livello di gruppo. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 35, paragrafo 5 bis.

Or. en

Motivazione

Queste imprese non sono soggette a vigilanza ai sensi della direttiva solvibilità II.

Emendamento 191

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 84
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 256 ter – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante***, una società di partecipazione assicurativa o una società***	Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante può, previo accordo delle autorità di vigilanza

di partecipazione finanziaria mista può, previo accordo delle autorità di vigilanza interessate, presentare un'unica relazione periodica a fini di vigilanza contenente i seguenti elementi:	interessate, presentare un'unica relazione periodica a fini di vigilanza contenente i seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

Queste imprese non sono soggette a vigilanza ai sensi della direttiva solvibilità II.

Emendamento 192

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 84
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 256 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 256 quater	***soppresso***
Obblighi di revisione	
1. Gli Stati membri prescrivono che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista di un gruppo sia sottoposta a revisione contabile dello stato patrimoniale consolidato comunicato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo o nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.	
2. Una relazione separata, comprendente l'indicazione del tipo di assicurazione nonché i risultati della revisione, preparata dall'impresa di revisione contabile, è presentata all'autorità di vigilanza del gruppo unitamente alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria o alla relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria dalle imprese di assicurazione o di	

riassicurazione partecipanti, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

3. In caso di un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, gli obblighi di revisione imposti ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata sono rispettati e la relazione di cui all'articolo 51 bis, paragrafo 4, è presentata all'autorità di vigilanza di tale impresa dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

4. L'articolo 51 bis si applica mutatis mutandis.";

Or. en

Emendamento 193

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 86 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 258 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alle autorità di vigilanza sono conferiti tutti i poteri di vigilanza per adottare nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista le misure necessarie per garantire che i gruppi ai quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), rispettino tutti gli obblighi fissati nel presente titolo. Tali poteri comprendono i poteri di vigilanza generali di cui all'articolo 34.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 194

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 86 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 258 – paragrafi 2 bis e 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:	***soppresso***
"2 bis. Se l'autorità di vigilanza del gruppo ha stabilito che le condizioni di cui all'articolo 213, paragrafo 3 bis, non sono soddisfatte o non sono più soddisfatte, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza adeguate volte a garantire o, a seconda dei casi, a ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza del gruppo e a garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente titolo. Nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, le misure di vigilanza tengono in particolare conto degli effetti sul conglomerato finanziario nel suo insieme, nonché sulle sue imprese partecipate regolamentate.	
2 ter. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 bis del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che le misure di vigilanza che possono essere applicate alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista comprendono quanto meno quanto segue:	
a) sospendere l'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia detenute dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista;	
b) emettere ingiunzioni, sanzioni o penali nei confronti della società di partecipazione assicurativa, della società	

di partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di tali società;

c) fornire istruzioni o orientamenti alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le partecipazioni nelle sue imprese di assicurazione e riassicurazione figlie;

d) designare su base provvisoria un'altra società di partecipazione assicurativa, un'altra società di partecipazione finanziaria mista o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo in veste di soggetto responsabile per il rispetto degli obblighi di cui al presente titolo;

e) limitare o vietare di procedere a distribuzioni o al pagamento di interessi ad azionisti;

f) imporre alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di cedere o ridurre le partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione o in altre imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1;

g) imporre alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare un piano per un ritorno senza indugio alla conformità.

L'autorità di vigilanza del gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate e l'EIOPA prima di adottare le misure di cui al primo comma, laddove tali misure riguardino imprese aventi sede in più di uno Stato membro.";

Or. en

Emendamento 195

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 88
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 265 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 bis. Gli Stati membri garantiscono inoltre che, se l'impresa madre di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione è un ente creditizio, un'impresa di investimento, un ente finanziario, una società di gestione di OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi***, un ente pensionistico aziendale o professionale*** oppure un'impresa non regolamentata che esercita una o più attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, qualora tali attività costituiscano una parte significativa della sua attività complessiva, le autorità di vigilanza responsabili della vigilanza su tali imprese di assicurazione o di riassicurazione esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra tali imprese di assicurazione o di riassicurazione e l'impresa madre e le sue imprese partecipate.";	"1 bis. Gli Stati membri garantiscono inoltre che, se l'impresa madre di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione è un ente creditizio, un'impresa di investimento, un ente finanziario, una società di gestione di OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi oppure un'impresa non regolamentata che esercita una o più attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, qualora tali attività costituiscano una parte significativa della sua attività complessiva, le autorità di vigilanza responsabili della vigilanza su tali imprese di assicurazione o di riassicurazione esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra tali imprese di assicurazione o di riassicurazione e l'impresa madre e le sue imprese partecipate.";

Or. en

Emendamento 196

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 89 – lettera b – parte introduttiva
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 301 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***il*** paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	(b) ***al*** paragrafo 3***, il primo comma*** è sostituito dal seguente:

Or. en

Motivazione

Annulla la soppressione di un paragrafo standard sulla possibilità di revocare la delega.

Emendamento 197

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 90 – parte introduttiva
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 304 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(90) all'articolo 304, il paragrafo ***2*** è sostituito dal seguente:	(90) all'articolo 304, il paragrafo ***1*** è sostituito dal seguente:
	"1. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di assicurazione vita e di riassicurazione ove:
	i) la durata media delle passività corrispondenti alle attività detenute dall'impresa superi gli otto anni;
	ad applicare un sottomodulo del rischio azionario del requisito patrimoniale di solvibilità, che è calibrato utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti in strumenti di capitale per l'impresa interessata, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di protezione equivalente a quello previsto all'articolo 101, se il metodo previsto al presente articolo non è utilizzato solo in relazione alle attività e passività di cui al punto i) del presente paragrafo. Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità si tiene pienamente conto di tali attività e passività al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Facilita investimenti a lungo termine in strumenti di capitale.

Emendamento 198

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 90
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 304 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"2. A decorrere dal [OP inserire la data = data di applicazione della presente direttiva di modifica] le imprese di assicurazione vita possono continuare ad applicare il metodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo soltanto in relazione alle attività e alle passività per le quali le autorità di vigilanza hanno approvato l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata prima del [OP inserire la data = data di applicazione della presente direttiva di modifica].";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Occorre invece mantenere l'approccio attuale.

Emendamento 199

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 91
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 304 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(91) [...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 200

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 94 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 ter – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
"12. Nonostante l'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 104, gli Stati membri garantiscono che i parametri standard da utilizzare nel calcolo dei sottomoduli della concentrazione del rischio di mercato e del rischio di spread conformemente alla formula standard siano identici, in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri ***sostenute prima del 1° gennaio 2020 e*** denominate e finanziate nella valuta nazionale di qualsiasi Stato membro, a quelli che sarebbero applicati a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale."	"12. Nonostante l'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 104, gli Stati membri garantiscono che i parametri standard da utilizzare nel calcolo dei sottomoduli della concentrazione del rischio di mercato e del rischio di spread conformemente alla formula standard siano identici, in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di qualsiasi Stato membro, a quelli che sarebbero applicati a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale."***;***

Or. en

Motivazione

La limitazione delle esposizioni sostenute prima del 2020 è arbitraria e dovrebbe essere soppressa.

Emendamento 201

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 94 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 ter – paragrafo 17 – commi 1 bis e 1 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) al paragrafo 17, dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:	***soppresso***
"Se un gruppo assicurativo o riassicurativo o una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie	

applica la misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 308 quater o la misura transitoria sulle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista pubblicano, nel contesto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria del gruppo di cui all'articolo 256, oltre alle informazioni di cui all'articolo 308 quater, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 308 quinquies, paragrafo 5, lettera c), la quantificazione dell'impatto sulla propria situazione finanziaria dell'ipotesi che i fondi propri derivanti dall'applicazione di dette misure transitorie non possano essere effettivamente resi disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipante per la quale è calcolata la solvibilità del gruppo.

Se un gruppo assicurativo o riassicurativo fa sostanzialmente affidamento sul ricorso alle misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies in modo tale da travisare l'effettiva solvibilità del gruppo, anche se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sarebbe rispettato in assenza di ricorso a dette misure transitorie, l'autorità di vigilanza del gruppo ha il potere di adottare misure adeguate, compresa la possibilità di ridurre l'importo dei fondi propri derivanti dal ricorso a tali misure transitorie che possa essere considerato ammissibile per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.";

Or. en

Emendamento 202

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 95 – lettera b

Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 quater – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"c) nella parte della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ad altri partecipanti al mercato di cui all'articolo 51, paragrafo 1 ter, rendono pubblico quanto segue:	
i) il fatto che applicano la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio;	
ii) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale misura transitoria sulla loro situazione finanziaria;	
iii) se l'impresa rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità senza l'applicazione di tale misura transitoria, i motivi dell'applicazione di tale misura transitoria;	
iv) una valutazione della dipendenza dell'impresa da tale misura transitoria e, se del caso, una descrizione delle misure adottate o previste dall'impresa per ridurre o eliminare tale dipendenza.";	

Or. en

Motivazione

La soppressione rispecchia il suggerimento del relatore di sopprimere la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria in due parti di cui all'articolo 51.

Emendamento 203

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 96 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 quinquies – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"c) nella parte della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ad altri partecipanti al mercato di cui all'articolo 51, paragrafo 1 ter, rendono pubblico quanto segue:	
i) il fatto di applicare la deduzione transitoria alle riserve tecniche;	
ii) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale deduzione transitoria sulla loro situazione finanziaria;	
iii) se l'impresa rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità senza l'applicazione di tale misura transitoria, i motivi dell'applicazione di tale misura transitoria;	
iv) una valutazione della dipendenza dell'impresa da tale misura transitoria e, se del caso, una descrizione delle misure adottate o previste dall'impresa per ridurre o eliminare tale dipendenza.";	

Or. en

Motivazione

La soppressione rispecchia il suggerimento del relatore di sopprimere la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria in due parti di cui all'articolo 51.

Emendamento 204

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ***[OP inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore]***, le disposizioni	Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ***1° gennaio 2025***, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Motivazione

È necessario un termine sufficiente per l'attuazione.

Emendamento 205

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi applicano tali misure a decorrere dal ***[OP inserire data = 18 mesi e un giorno dopo l'entrata in vigore]***.	Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ***1° gennaio 2026***.

Or. en

Motivazione

È necessario un termine sufficiente per l'attuazione.

MOTIVAZIONE

Nel settembre 2021 la Commissione ha adottato una proposta di modifica della direttiva solvibilità II (riesame della direttiva solvibilità II) e una proposta di direttiva per il risanamento e la risoluzione del settore assicurativo (IRRD). Sebbene entrambe le proposte possano essere trattate separatamente e il presente progetto di relazione propone emendamenti solo al riesame della direttiva solvibilità II, è necessario tenere conto che possono esistere alcune sovrapposizioni degli obiettivi delle due proposte. Il relatore ritiene pertanto che sia opportuno garantire che le proposte siano trattate parallelamente.

Considerazioni generali Lo scopo del regolamento sulle assicurazioni

Il relatore ritiene che vi siano quattro obiettivi generali di una buona regolamentazione delle assicurazioni dell'UE:

- sviluppare ulteriormente il mercato interno di assicurazione e di riassicurazione, garantendo condizioni di parità all'interno dell'UE, consentendo nel contempo una concorrenza leale con il resto del mondo;
- garantire che le imprese di assicurazione siano sicure e stabili e che i contraenti siano protetti, il che richiede anche una stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza in tutta l'Unione;
- garantire che i contraenti che utilizzano polizze assicurative a fini di investimento (ad esempio tramite polizze di assicurazione vita) possano ottenere un ritorno dignitoso;
- garantire che le imprese di assicurazione possano svolgere il loro ruolo di investitori a lungo termine, sostenendo così la ripresa e potenzialmente altri obiettivi politici dell'UE.

Spetterà al legislatore europeo, durante le deliberazioni legislative, determinare il giusto equilibrio tra quegli obiettivi che talvolta possono essere in concorrenza tra loro.

Proporzionalità nel regolamento sulle assicurazioni

Il quadro di vigilanza assicurativa è basato sul rischio. Un approccio basato sul rischio dovrebbe evitare disposizioni generali che siano valide universalmente e deve pertanto essere accompagnato da adeguate disposizioni di proporzionalità. La Commissione cerca di colmare le carenze del regime di solvibilità II in relazione alle misure di proporzionalità introducendo una nuova categoria di imprese a basso profilo di rischio. Il relatore ritiene che questo sia un passo nella giusta direzione, ma propone i seguenti emendamenti:

- l'esclusione di un numero maggiore di piccole imprese di assicurazione dal campo di applicazione della direttiva aumentando le attuali soglie alle quali le imprese di assicurazione sono soggette al campo di applicazione della direttiva solvibilità II (articolo 4);
- soglie più elevate nella definizione di imprese a basso profilo di rischio;
- modifica dei criteri per qualificarsi come impresa a basso profilo di rischio, sostituendo le soglie assolute con soglie relative al fine di tenere conto meglio delle diverse dimensioni del mercato;
- estensione di tali misure di proporzionalità per le imprese a basso rischio alle imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, ma escludendo le imprese di

riassicurazione;
- alcune ulteriori semplificazioni, chiarimenti e automatizzazioni nell'applicazione di tali misure.

Sostenere la ripresa e altri obiettivi politici dell'UE

Il rafforzamento delle capacità delle imprese di assicurazione di investire a lungo termine può anche facilitare il loro sostegno agli obiettivi di politica economica generale dell'Unione europea. In questo contesto, il relatore propone emendamenti per modificare i criteri molto rigorosi del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, per fissare i limiti del meccanismo di aggiustamento simmetrico del sottomodulo per il rischio azionario in base all'esperienza effettiva dei dati e per chiarire aspetti dell'aggiustamento di congruità.

Livello 1 contro livello 2

Alcuni degli aspetti fondamentali del quadro solvibilità II, in particolare in relazione al quadro di garanzie a lungo termine, sono attualmente determinati mediante un regolamento delegato. La Commissione intende mantenerlo tale e ha già fornito una guida approssimativa su possibili modifiche al testo di livello 2 tramite una comunicazione che accompagna la proposta legislativa.

Il relatore ritiene che questo status quo non sia soddisfacente. Gli atti delegati non sono lo strumento appropriato per affrontare le questioni politiche. Il fatto che 10 anni dopo la direttiva Omnibus II, tra l'altro che ha introdotto misure di garanzie a lungo termine nella direttiva solvibilità II su esplicito desiderio del Parlamento, tali misure di garanzie a lungo termine continuino a essere discusse, implica che il Parlamento aveva ragione nell'insistere sull'inclusione al livello 1 e che la proposta della Commissione di apportare modifiche importanti solo tramite un atto delegato non è la via adeguata da percorrere.

Per tali motivi, il relatore propone, nel presente progetto di relazione, emendamenti per fornire maggiori dettagli e orientamenti politici direttamente nella direttiva in relazione a:

- la curva dei tassi di interesse privi di rischio, inclusa la parte estrapolata;
- il margine di rischio;
- l'aggiustamento per la volatilità;
- investimenti a lungo termine in strumenti di capitale.

Cooperazione tra le autorità di vigilanza

La cooperazione tra le autorità di vigilanza è fondamentale per il funzionamento della vigilanza transfrontaliera e del mercato interno e contribuisce alla protezione dei contraenti e dei beneficiari. Questo aspetto merita maggiore attenzione da parte dei colegislatori in considerazione della percepita ostruzione da parte delle autorità di vigilanza emersa negli anni, forse causata da una mancanza di fiducia tra di loro. Per tali motivi, il relatore propone emendamenti alle piattaforme di collaborazione che sono state introdotte nel 2019 nell'ambito del riesame ESA. Ciò renderebbe obbligatori la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del paese di origine e quello ospitanti e comporterebbe un allontanamento strutturale da un processo volontario, che ha chiaramente dimostrato di avere notevoli limiti nella pratica.

Obbligo di presentare informazioni e audit

È necessario considerare che ogni modifica della legislazione comporta un costo operativo di adeguamento per l'economia reale. La proposta di dividere e modificare sostanzialmente la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria è sia costosa che basata su una divisione artificiale di gruppi target poco chiari. Le imprese hanno speso tempo e denaro negli ultimi 10 anni per stilare tali relazioni e nel complesso supportano l'utilizzo di una relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria. Sebbene il mantenimento della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nel suo formato attuale possa presentare aspetti negativi, il possibile vantaggio di un cambiamento non è supportato da prove nella valutazione d'impatto. La Commissione riconosce nella sua valutazione d'impatto che un uso rafforzato del principio di proporzionalità sembra essere in grado di fornire una risposta politica migliore, il quale rappresenta anche la direzione di marcia preferita dal relatore.

Esiste una preoccupazione simile per quanto riguarda la proposta della Commissione di estendere le disposizioni in materia di audit. I revisori svolgono un ruolo nei confronti del pubblico in relazione ai conti e alle relazioni annuali. Il controllo delle informazioni specifiche sulle assicurazioni in relazione ad aspetti di informazioni puramente di vigilanza, quale la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, come proposto dalla Commissione, potrebbe non essere necessariamente di competenza dei revisori pubblici. Per tale motivo, il relatore ritiene che l'esame di tali informazioni debba rimanere compito e responsabilità delle autorità di vigilanza. In tale contesto, si segnala che le autorità di vigilanza hanno il potere di condurre ispezioni in loco per espletare tale attività.

Vigilanza di gruppo

La Commissione ha proposto diversi emendamenti per estendere l'ambito della vigilanza di gruppo. Laddove tali emendamenti riguardino imprese in altri settori, il relatore ritiene che tali emendamenti avrebbero dovuto essere eventualmente apportati nelle direttive sui conglomerati finanziari, il cui scopo è esattamente quello di trattare questi casi. L'approccio della Commissione può portare a un arbitraggio normativo intersettoriale e questo deve essere evitato.

Un'altra estensione del campo di applicazione per includere le società di partecipazione assicurativa e i gruppi orizzontali (che possono includere le mutue) è una deviazione significativa dalle pratiche e dai principi politici attuali. Il relatore ritiene che le autorità di vigilanza non debbano determinare la struttura economica di un gruppo e che il punto di contatto per la vigilanza debbano rimanere le imprese di assicurazione e di riassicurazione titolari di un'autorizzazione. La valutazione d'impatto su questo punto non sembra fornire le prove necessarie per una revisione così ampia dei principi stabiliti.

Vigilanza macroprudenziale

La proposta della Commissione di richiedere una pianificazione più rigorosa della liquidità da parte degli assicuratori è accolta favorevolmente dal relatore. Tuttavia, si suggerisce di collegare questo aspetto ai requisiti generali di gestione del rischio, non alla vigilanza macroprudenziale. I problemi di liquidità nelle banche possono effettivamente portare a effetti sistemici, ma ciò non vale per gli assicuratori. L'estensione dei poteri alle autorità di vigilanza per finalità macroprudenziali dovrebbe pertanto essere valutata con molta attenzione. Nel complesso, il relatore suggerisce quindi di razionalizzare il kit di strumenti macroprudenziali proposto dalla Commissione.

Rischi per la sostenibilità

La direttiva solvibilità II fornisce un quadro di vigilanza prudenziale basato sul rischio che tiene conto di tutti i rischi, compresi i rischi ambientali. Il relatore ritiene che vi siano poche prove che indichino che le imprese di assicurazione stiano sistematicamente sottovalutando i rischi per la sostenibilità. Il relatore ritiene pertanto che l'attuale quadro sia sufficientemente in grado di affrontare i rischi sostenibili e sociali ed è preoccupato che qualsiasi emendamento in questo settore possa portare a imprese redditizie e sostenibili che diventino "non assicurabili" o "non investibili" senza una valida ragione. Inoltre, sulla base del regolamento EIOPA, l'EIOPA ha già il potere di presentare una relazione relativa ai rischi ambientali, sociali e di governance.